

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONI

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) Roma

Anno 135° — Numero 46

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 novembre 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 70 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 36.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 ottobre 1994 (della provincia autonoma di Bolzano).

Finanza pubblica allargata - Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunità montane - Attribuzione con decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1994, esecutivo del decreto legislativo n. 504/1992, alle comunità montane di L. 11.000.000.000 per il 1994 e di L. 14.000.000.000 per il 1995 - Asserita violazione dell'art. 41, quarto comma, del citato decreto legislativo n. 504/1992, che stabilisce la ripartizione dei fondi in questione tra le regioni e province autonome e la successiva ripartizione degli stessi alle comunità montane - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, di urbanistica e piani regolatori, di edilizia sovvenzionata, di agricoltura, foreste e bonifica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 126/1994 e 165/1994.

(Decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 10, 17 e 21, e artt. 16 e 104)

Pag. 7

- n. 37.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 ottobre 1994 (della regione Toscana).

Agricoltura e foreste - Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano, in esecuzione della legge n. 30/1991 - Previsione: a) della iscrizione in detto repertorio condizionata all'esito favorevole di una valutazione effettuata ad opera di una commissione nell'ambito di raduni indetti annualmente dal Ministero; b) dell'onere dei proprietari di stalloni che intendano iscrivere i propri animali nel repertorio, di presentare domanda al Ministero, su apposito modulo predisposto dallo stesso e previo pagamento di una somma a titolo di spesa effettuato a favore del Ministero medesimo; c) della comprovazione della iscrizione al repertorio mediante apposita certificazione ministeriale - Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, zootecnia e allevamento di qualsiasi specie e relative riproduzioni.

(Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994, artt. 1, 4, 6 e 8).

(Cost., artt. 117 e 118)

» 10

- n. 38.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 ottobre 1994 (della provincia autonoma di Trento).

Finanza pubblica allargata - Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunità montane - Attribuzione con decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1994, esecutivo del decreto legislativo n. 504/1992, alle comunità montane di L. 11.000.000.000 per il 1994 e di L. 14.000.000.000 per il 1995 - Asserita violazione dell'art. 41, quarto comma, del citato decreto legislativo n. 504/1992, che stabilisce la ripartizione dei fondi in questione tra le regioni e province autonome e la successiva ripartizione degli stessi alle comunità montane - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, di urbanistica e piani regolatori, di edilizia sovvenzionata, di agricoltura, foreste e bonifica - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 165/1994.

(Decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5 e 21, e art. 16)

» 12

n. 39. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 ottobre 1994 (della provincia autonoma di Bolzano).

Regione Trentino-Alto Adige - Nomina della commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Designazione dei membri rappresentanti dello Stato e nomina tra gli stessi del presidente nella persona dell'on. Giancarlo Innocenzi - Violazione delle attribuzioni della provincia di Bolzano e del principio di leale collaborazione per la mancata adozione del criterio (seguito negli anni precedenti) della nomina del presidente mediante votazione tra i membri della commissione o mediante intesa tra gli enti (Stato, regioni e province autonome) rappresentati nella commissione.

(Decreti del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24 agosto 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 107)

Pag. . 15

n. 654. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Asti del 26 gennaio 1994.

Regione Piemonte - Inquinamento - Scarichi di insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature - Esclusione, con legge regionale, dell'obbligo dell'autorizzazione (previsto e penalmente sanzionato dalla normativa statale) per alcune categorie di scarichi - Lamentata indebita interferenza della regione nella materia penale, di esclusiva competenza statale.

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, artt. 13, secondo e terzo comma, 15, secondo comma).

(Cost., artt. 25 e 117)

» 17

n. 655. Ordinanza del magistrato militare di sorveglianza di Roma del 6 ottobre 1994.

Ordinamento penitenziario - Permesso premio - Requisiti di ammissione per il recluso militare - Omessa previsione - Irrazionale soppressione di strumento rieducativo per il cittadino militare - Disparità di trattamento rispetto al recluso ordinario - Impedimento per la valorizzazione del fine rieducativo della pena - Richiamo ai principi della sentenza n. 414/1991.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quarto comma, aggiunto dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 19

n. 656. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 13 luglio 1994.

Impiego pubblico - Indennità giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza e certezza dei diritti maturati.

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., art. 3)

» 21

n. 657. Ordinanza del pretore di Pistoia del 6 giugno 1994.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento - Richiamo alla sentenza n. 249/1993.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3)

» 21

n. 658. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 13 aprile 1994.

Regione Toscana - Rimborso di spese di viaggio nei confronti di tutti i componenti effettivi e supplenti del Co.Re.Co. che risiedono in comuni diversi da quello sede del comitato stesso - Previsione, con norma qualificata interpretativa, della spettanza del rimborso nel solo caso di spostamento del soggetto per partecipare alle sedute del comitato - Esclusione del rimborso degli spostamenti per il compimento di doveri inerenti la propria ordinaria attività lavorativa - Incidenza su situazione definita (nella specie) per effetto di intervenuto accordo transattivo tra le parti - Violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento, difesa in giudizio, tutela giurisdizionale, corretto andamento dell'attività della pubblica amministrazione, lealtà e trasparenza - Eccedenza dei limiti della potestà legislativa regionale.

(Legge regione Toscana 6 aprile 1989, n. 22, unico comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97, 113 e 117)

Pag. 26

n. 659. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, del 28 aprile 1994.

Pensioni - Dirigenti del Ministero dell'interno collocati a riposo anteriormente all'entrata in vigore delle leggi nn. 37/1990, 21/1991 e 216/1991 - Esclusione della riliquidazione del trattamento di quiescenza in base ai miglioramenti pensionistici attribuiti con dette leggi - Mancata automatica estensione alle pensioni dei miglioramenti conferiti al personale in servizio con le leggi stesse - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1/1991, 42 e 226 del 1993).

(Legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413; legge 23 gennaio 1991, n. 21; d.-l. 24 novembre 1990, n. 344; legge 2 giugno 1992, n. 216).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

31

n. 660. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Macerata del 29 settembre 1994.

Contrabbando - Delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Possibilità di definizione in via amministrativa mediante pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso con confisca - Conseguente estinzione del reato - Attribuzione della competenza all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato - Lamentata sottrazione di funzioni giurisdizionali all'autorità giudiziaria - Eccesso di delega - Violazione del divieto di istituzione di giudice speciale per determinate categorie di reati.

(D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 77, primo comma, 102, primo e secondo comma; legge 10 ottobre 1989, n. 349, artt. 1, secondo comma, e 4)

» 35

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 36

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 ottobre 1994
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Finanza pubblica allargata - Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunità montane - Attribuzione con decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1994, esecutivo del decreto legislativo n. 504/1992, alle comunità montane di L. 11.000.000.000 per il 1994 e di L. 14.000.000.000 per il 1995 - Asscritta violazione dell'art. 41, quarto comma, del citato decreto legislativo n. 504/1992, che stabilisce la ripartizione dei fondi in questione tra le regioni e province autonome e la successiva ripartizione degli stessi alle comunità montane - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, di urbanistica e piani regolatori, di edilizia sovvenzionata, di agricoltura, foreste e bonifica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 126/1994 e 165/1994.

(Decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5, 10, 17 e 21, e artt. 16 e 104).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 5474 del 26 settembre 1994, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 26 settembre 1994 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario generale della giunta (rep. n. 17260) — dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994, recante «Riparto del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunità montane».

FATTO

1. — La provincia autonoma di Bolzano è titolare, in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed alle relative norme d'attuazione, di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo sia — in generale — in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale», e sia in materia di «urbanistica e piani regolatori», di «edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti di carattere pubblico», e di «agricoltura, foreste, bonifica» (rispettivamente, nn. 17, 5, 10 e 21 dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

È noto, altresì, che alla provincia autonoma di Bolzano le norme costituzionali (artt. 69 e segg. e 79 dello statuto T.-A.A.) attribuiscono anche autonomia finanziaria. Il bilancio della provincia è alimentato, oltre che dalle entrate finanziarie proprie, anche dalla finanza derivata, consistente nei trasferimenti di risorse da parte dello Stato, necessari anch'essi per provvedere agli interventi — ordinari e speciali — nelle materie di propria competenza. Al riguardo, anche in armonia con quanto stabilito dall'art. 79 dello statuto T.-A.A. (e dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione) la legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) ha stabilito alcuni principi che integrano la disciplina statutaria relativa alla finanza provinciale. In particolare l'art. 5 della legge n. 386/1989, dopo avere stabilito al primo comma che «Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti», al secondo comma espressamente aggiunge che «I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province

autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province». Non solo: il successivo terzo comma dell'art. 5 aggiunge pure che «Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

Giova anche ricordare, al riguardo, che la disciplina stabilita dall'art. 5 della legge n. 386/1989 è stata poi richiamata e confermata dalle ultime norme di attuazione dello statuto speciale per il T.-A.A. (emanate a conclusione della vertenza sull'attuazione del c.d. «pacchetto»). Infatti l'art. 12, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recita testualmente che «Le disposizioni in ordine alle procedure e alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate».

2. — Ciò premesso, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 («Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), agli artt. 34, terzo comma, e 41 ha disciplinato il finanziamento da parte dello Stato del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, destinato ad erogare contributi in conto capitale per la realizzazione di lavori e opere pubbliche degli enti locali (province, comuni e comunità montane) «di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 142/1990» (a sua volta l'art. 3, merita ricordare, stabilisce al quarto comma che ogni regione — e si deve intendere anche le province autonome — «determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali»).

Il quinto comma del citato art. 41 del d.lgs. n. 504/1992 stabilisce inoltre che, per quanto riguarda in particolare le comunità montane, «il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani ...».

Infine, il sesto ed ultimo comma del d.lgs. n. 504/1992 stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UCI e l'UNCEM e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, viene provveduto al riparto».

Di fatto, in applicazione della surriferita disciplina del Fondo, negli anni 1991, 1992 e 1993 sono state regolarmente trasferite alla provincia autonoma di Bolzano le quote del Fondo concernenti in particolare i finanziamenti per le comunità montane. Ma, inopinatamente, analogo trasferimento non è stato effettuato dal Ministro dell'interno nel corrente anno 1994.

Infatti il 6 agosto 1994 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1983 il d.m. 16 febbraio 1994, di esecuzione dell'art. 41, sesto comma, del d.lgs. n. 504/1992. Con l'art. 1 di tale decreto sono stati destinati complessivamente per le comunità montane L. 11.000.000.000 per il 1994 e L. 14.000.000.000 per il 1995; mentre l'art. 2 ha attribuito, in particolare, «... alle regioni per le comunità montane i contributi elencati negli allegati tabulati». Ma in tali tabulati, questa volta, nessuna attribuzione di quota di fondo è prevista per le province autonome di Trento e Bolzano (né per la regione Trentino-Alto Adige).

Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994, è pertanto lesivo delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, che lo impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8, nn. 5, 10, 17 e 21; 16 e 104 dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione; nonché dei principi relativi all'autonomia finanziaria provinciale di cui agli artt. 69 e segg. e 79 dello statuto speciale e relative norme d'attuazione (specie in relazione agli artt. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; 4, ultimo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; e 12, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268).

La lesione delle attribuzioni provinciali compiuta dal d.m. 16 febbraio 1994, che esclude la provincia ricorrente dal riparto dei contributi relativi alle comunità montane, risulta con evidenza da quanto già sopra esposto.

Tali contributi riguardano lavori pubblici di indubbio interesse provinciale (ex art. 8, n. 17, dello statuto T.-A.A.) — tanto è vero che essi costituiscono oggetto della programmazione provinciale (art. 41, quinto comma, del d.lgs. n. 504/1992) — ed addirittura riguardano anche i più specifici settori delle altre competenze provinciali di cui alle norme statutarie in epigrafe (viabilità, urbanistica, edilizia, agricoltura e foreste, bonifiche, ecc.). La stessa legge statale che disciplina la distribuzione di tali contributi — art. 41, quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992 — stabilisce che essi vanno ripartiti fra le regioni (e quindi anche fra le province autonome) che poi provvederanno alla successiva ripartizione alle comunità montane.

Nessun dubbio può dunque esservi sul fatto che si tratti di finanziamenti che rientrano fra quelli di cui all'art. 5 della citata legge n. 386/1989 (spec. secondo comma); art. 5 cui codesta ecc.ma Corte ha più volte riconosciuto il carattere di norme d'attuazione dello statuto T.-A.A., non modificabile né derogabile al di fuori del meccanismo dell'accordo Stato-province autonome ex art. 104 dello statuto (sentenze n. 123 e n. 366 del 1992, e da ultimo sentenza n. 166/1994). Tale applicabilità, del resto, risulta confermata — come già si è detto — dall'art. 12 del d.lgs. n. 268/1992, contenente le ultime norme d'attuazione dello statuto in materia finanziaria.

Né si potrebbe ritenere — come in passato era stato sostenuto in casi analoghi dall'amministrazione dello Stato — che il trasferimento in questione fosse precluso dalla disciplina stabilita dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 («Norme d'attuazione dello statuto speciale per il T.-A.A. concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento»), secondo cui «Fermo restando quanto disposto dallo statuto e dalle relative norme d'attuazione, nelle materie di cui al primo comma (cioè di competenza propria della regione o delle province autonome) le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale».

Come è noto, infatti, quella norma d'attuazione era stata intesa dallo Stato nel senso che essa, escludendo ogni forma di competenza propria delle province autonome, avrebbe comportato in venir meno di ogni finanziamento, con onere totale o parziale a carico dello Stato, diretto alle province autonome nelle materie di loro competenza (in tal senso v. per esempio, il decreto del Ministro del tesoro 16 luglio 1993, in materia di finanziamento dell'edilizia sanitaria, da cui è originato il conflitto deciso da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 126/1994).

Ma tale tesi è stata respinta una volta per tutte da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 165/1994, nella quale si è affermato che scopo e significato di quella norma d'attuazione non è già quello ora ricordato sostenuto dallo Stato (che avrebbe comportato, in sostanza, il blocco della finanza «derivata» provinciale); essa è infatti «volta a garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua sfera di competenza a mezzo di interventi diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attività amministrative dell'ente stesso...».

In conclusione, in base ai principi costituzionali che garantiscono l'autonomia finanziaria della provincia ricorrente, ed alle specifiche norme statutarie e d'attuazione citate, il decreto ministeriale impugnato avrebbe dovuto trasferire anche alla provincia (così come era avvenuto negli anni precedenti) una quota del finanziamento per le comunità montane. Il non averlo fatto ha determinato una violazione delle sue attribuzioni costituzionali.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministero dell'interno escludere la provincia autonoma di Bolzano dal riparto dei finanziamenti di cui all'art. 41, quarto e sesto comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; e per l'effetto annullare in parte qua l'impugnato d.m. 16 febbraio 1994.

Roma, addì 4 ottobre 1994

Prof. avv. Sergio PANUNZIO Prof. avv. Roland RIZ

N. 37

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 ottobre 1994
(della regione Toscana)*

Agricoltura e foreste - Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano, in esecuzione della legge n. 30/1991 - Previsione: a) della iscrizione in detto repertorio condizionata all'esito favorevole di una valutazione effettuata ad opera di una commissione nell'ambito di raduni indetti annualmente dal Ministero; b) dell'onere dei proprietari di stalloni che intendano iscrivere i propri animali nel repertorio, di presentare domanda al Ministero, su apposito modulo predisposto dallo stesso e previo pagamento di una somma a titolo di spesa effettuato a favore del Ministero medesimo; c) della comprovazione della iscrizione al repertorio mediante apposita certificazione ministeriale - Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di agricoltura e foreste, zootecnia e allevamento di qualsiasi specie e relative riproduzioni.

(Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994, artt. 1, 4, 6 e 8).

(Cost., artt. 117 e 118).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 9656 del 3 ottobre 1994 rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Massimo Ramalli e dall'avv. Fabio Lorenzoni, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Alessandria n. 130, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1994, e, in particolare agli artt. 1, 4, 6 ed 8 dello stesso decreto.

La legge 15 gennaio 1991, n. 30, contenente la disciplina della riproduzione animale, dispone, all'art. 3, terzo comma, testualmente quanto segue: «I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale».

Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 172 in data 13 gennaio 1994, veniva emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991, con particolare riferimento all'art. 8.

Con decreto dello stesso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 23198 del 26 luglio 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1994) si è provveduto alla istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano, del quale pare opportuno, per comodità espositiva, riportare la premessa:

«Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante norme sulla "Disciplina della riproduzione animale";

Visto in particolare l'art. 3, terzo comma, della predetta legge che prevede la fissazione da parte dell'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, dei requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché delle modalità per l'inserimento dei cavalli delle razze puro sangue inglese e trottatore italiano in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione artificiale;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, secondo comma, che prevede che detto dicastero succeda in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole ed agroindustriali nazionali di concerto con il Ministro della sanità con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 30/1991.

Va segnalata anzitutto, l'erroneità del richiamo all'art. 2, secondo comma, della legge n. 491/1993, il quale prevede, appunto, che il nuovo Ministero succeda nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura.

Nella fattispecie non sussiste alcun rapporto, né attivo né passivo in cui vi sia da succedere. Nella fattispecie vi è, semplicemente, da istituire, *ex novo*, un repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione artificiale, giusta il disposto dell'art. 8, quarto comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, citata.

Il richiamo all'art. 2, secondo comma, della legge n. 491/1993 è pertanto del tutto pretestuoso ed erroneo, e l'erroneità dell'impostazione inficia l'intero decreto, sotto il profilo delle competenze esclusive, che il decreto stesso attribuisce al Ministero.

In effetti il repertorio è istituito presso il Ministero e da esso revisionato (art. 1 del d.m. 26 luglio 1994); l'iscrizione al repertorio presuppone l'esito favorevole di una valutazione effettuata nell'ambito di raduni indetti ogni anno del Ministero, ad opera di una commissione, i cui atti sono conservati presso il Ministero (art. 4); i proprietari di stalloni che intendono iscrivere i propri animali nel repertorio hanno l'onere di presentare domanda al Ministero, su modulo predisposto dal Ministero e previo pagamento di una somma a titolo di spese, effettuato a favore dello stesso Ministero (art. 6): l'iscrizione al repertorio è comprovata da apposito certificato rilasciato dallo stesso Ministero (art. 8, primo comma). L'unica «competenza» delle regioni (ma è veramente improprio parlare di competenza) consiste nella circostanza che ad esse, ma non solo ad esse, deve essere comunicato l'elenco degli stalloni iscritti nel repertorio (art. 8, secondo comma).

In realtà, per accertare se tutte queste competenze che il Ministero si è riservato gli spettino veramente ci si deve rivolgere, appunto, alla legge n. 491/1993, istitutiva del Ministero, esaminando le norme appropriate.

L'art. 2, terzo comma, della legge elenca, in modo tassativo, quali siano le competenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; il successivo quarto comma elenca, in modo altrettanto tassativo, quali siano le funzioni trasferite al Ministero, nei limiti di cui al precedente terzo comma; alla lett. c) del quarto comma è dato leggere che sono trasferite le funzioni «in materia veterinaria, nei limiti di cui all'art. 3».

L'art. 3, a sua volta, prevede che, ferme restando le competenze del Ministero della sanità in materia veterinaria, è istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, un comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia.

Le competenze di detto comitato sono, tassativamente, le seguenti:

- a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
- b) propone ai ministeri interessati l'adozione di norme nella materia veterinaria e zootecnica;
- c) definisce le modalità di partecipazione del Governo al Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità economica europea, in materia veterinaria e zootecnica».

Il successivo terzo ed ultimo comma dell'art. 3 dispone testualmente quanto segue: «Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro della sanità sono stabilite le modalità di funzionamento del comitato, nonché le procedure per l'interazione dei rispettivi sistemi informatici e per la creazione di una banca-dati comune».

L'esame della normativa induce a conclusioni univoche. V'è stata, tra Ministero dell'agricoltura e foreste, soppresso con la legge n. 491/1993, e Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito con la stessa legge, una successione nei rapporti giuridici sussistenti. Non v'è stato, per converso, un trasferimento di tutte le funzioni del Ministero soppresso, ma soltanto di quelle tassativamente indicate dalla legge n. 491/1993. Le funzioni non trasferite, e cioè tutte le funzioni residuali sono di competenza delle regioni, a norma dell'art. 117 della Costituzione.

Con il decreto in esame si rileva esclusivamente allo Stato la valutazione morfologica dei requisiti propri degli stalloni idonei alla riproduzione, e si riserva allo Stato stesso l'istituzione e la revisione del repertorio destinato a dare certezza giuridica in ordine ai requisiti degli stalloni ivi iscritti.

Tutto ciò contrasta con la legge n. 491/1993, più volte richiamata, ed è lesivo delle competenze regionali quali sono desumibili dalla legge stessa.

Altrimenti detto, l'art. 117 della Costituzione riserva alle regioni, tra le altre materie, quella afferente l'agricoltura e le foreste, ed alle regioni stesse sono affidate, a norma del successivo art. 118, le relative funzioni amministrative. A sua volta, l'art. 66, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, trasferisce alle regioni le funzioni amministrative nella materia «agricoltura e foreste», le quali concernono, tra l'altro, «le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli e associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati»; il successivo secondo comma dello stesso art. 66 dispone: «le funzioni predette comprendono anche... d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale».

Posto che la materia disciplinata dal d.m. 26 luglio 1994 non rientra tra quelle che la legge n. 491/1993 riserva al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ne consegue, *de plano*, che essa non è di competenza dello Stato, ma di competenza delle regioni. Ricorrendone i presupposti, lo Stato potrebbe intervenire con un atto di indirizzo e coordinamento: più in là non sembra che si possa andare, senza ledere le competenze regionali.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato istituire il repertorio di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'art. 66, primo e secondo comma, lett. d) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e, per l'effetto, voglia annullare gli artt. 1, 4, 6 ed 8 del decreto del Ministro delle risorse agricole, forestali ed alimentari del 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994.

Si producono:

- 1) *copia del decreto del Ministero delle risorse agricole in data 26 luglio 1994;*
- 2) *copia autentica della deliberazione autorizzativa al giudizio.*

Avv. Massimo RAMALLI - Avv. Fabio LORENZONI

94C1157

N. 38

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 ottobre 1994
(della provincia autonoma di Trento)*

Finanza pubblica allargata - Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunità montane - Attribuzione con decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1994, esecutivo del decreto legislativo n. 504/1992, alle comunità montane di L. 11.000.000.000 per il 1994 e di L. 14.000.000.000 per il 1995 - Asserita violazione dell'art. 41, quarto comma, del citato decreto legislativo n. 504/1992, che stabilisce la ripartizione dei fondi in questione tra le regioni e province autonome e la successiva ripartizione degli stessi alle comunità montane - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, di urbanistica e piani regolatori, di edilizia sovvenzionata, di agricoltura, foreste e bonifica - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 165/1994.

(Decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, nn. 5 e 21, e art. 16).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Carlo Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 12036 del 23 settembre 1994, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento, in data 23 settembre 1994, n. 60217 di repertorio, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, in relazione al d.m. Interno 16 febbraio 1994, n. 1804/E3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 (suppl. ord. n. 111) del 6 agosto 1994, concernente «Riparto del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunità

montane», nonché alla nota del Ministero dell'interno 20 luglio 1994, prot. n. 5874, pervenuta alla provincia il 4 agosto 1994, di trasmissione di detto decreto ministeriale, nella parte in cui escludono la provincia autonoma di Trento dal riparto per gli anni 1994 e 1995 del fondo nazionale ordinario destinato agli investimenti delle comunità montane.

Ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria. Al riparto del fondo si provvede, ai sensi dell'art. 41, sesto comma, del d.lgs. n. 504/1992, con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Anci, l'Upi e l'Uncem, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il quarto comma del medesimo art. 41 del d.lgs. n. 504/1994 stabilisce che «per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni per il successivo riparto alle comunità montane per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Uncem».

La quantificazione del fondo per il triennio 1994-96 è stata effettuata con la legge finanziaria 1994, 24 dicembre 1993, n. 538.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1994 è stato ripartito il fondo per il 1994 e per il 1995. In particolare, in due tabelle allegate a detto decreto si prevede la distribuzione del fondo per le comunità montane, rispettivamente per il 1994 e per il 1995. In esse tuttavia sono contemplate tutte le regioni a statuto ordinario o speciale, ma non la regione Trentino-Alto Adige, né le province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali dunque non è attribuita alcuna quota del fondo medesimo.

Con nota del 1° giugno 1994 la provincia autonoma, nel chiedere copia del decreto ministeriale 16 febbraio 1994 (allora non ancora pubblicato) sosteneva che la provincia stessa dovesse concorrere al riparto, facendo presente che se l'esclusione fosse avvenuta sulla base di quanto disposto dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (ai cui sensi «fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al primo comma "cioè in quelle di competenza propria della regione o delle province autonome" le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale»), essa non sarebbe stata giustificata, in quanto la sentenza n. 165/1994 di questa Corte, nel chiarire la *ratio* della norma, ha sancito espressamente che il divieto di cui a detto art. 4 non opera nel caso in cui i finanziamenti stabiliti siano diretti alle province, come nel caso di specie.

Con nota 20 luglio 1994, prot. n. 5879, indirizzata al Ministero del tesoro e per conoscenza alla provincia autonoma di Trento, e a questa pervenuta il 4 agosto 1994, il Ministero dell'interno allegava per la provincia copia del decreto ministeriale qui impugnato, e riferendosi alle «lamentele» della provincia stessa circa l'esclusione dal fondo in questione, dichiarava di condividere in proposito l'avviso del Ministero del tesoro. Secondo quest'ultimo — si riferisce — «la *ratio* di tale esclusione è da rinvenirsi nella circostanza che le attribuzioni delle province ordinarie sono quelle generalmente stabilite con legge dello Stato nelle materie indicate all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (viabilità e trasporti, tutela ambientale, istruzione secondaria di secondo grado, ecc.) che rientrano nelle competenze di tutte le province e quindi anche di quelle autonome»; e «il finanziamento di tali funzioni ... è abbondantemente garantito da un ordinamento finanziario che assicura alle province autonome stesse cospicue entrate derivanti dalla compartecipazione, nella misura di nove decimi, a tutti i tributi erariali riscossi localmente e dalla corresponsione di una ulteriore quota variabile dei tributi locali stabilita annualmente dall'accordo tra il Governo e le province autonome». Pertanto — si aggiunge — il Ministro dell'interno ha escluso anche la provincia autonoma di Trento, fra l'altro, dal fondo ordinario degli investimenti. Quanto alla sentenza n. 165/1994 di questa Corte, il Ministero dell'interno osserva che «la Corte intendeva riferirsi al finanziamento di specifiche attività amministrative gestite dalle province e non certamente quelle generalmente gestite dalle medesime nelle materie indicate all'art. 14 della legge n. 142/1990».

La disposta esclusione della provincia autonoma dal riparto dal fondo per gli investimenti delle comunità montane appare però illegittima e lesiva della autonomia provinciale; né gli argomenti adottati dagli organi centrali per giustificare tale esclusione, e sopra riferiti, appaiono pertinenti e idonei allo scopo.

La nota ministeriale citata fa infatti riferimento al finanziamento delle attribuzioni delle province ordinarie, che in provincia di Trento sarebbe assicurato dallo speciale ordinamento finanziario sancito dallo statuto. Ma qui non si fa questione del fondo per gli investimenti delle province, bensì del fondo per gli investimenti delle comunità montane. Ora, quest'ultimo non è affatto destinato a finanziare le attribuzioni delle province, bensì, appunto, gli investimenti delle comunità montane, che non rientrano per nulla nello speciale sistema di finanziamento delle attività della provincia autonoma, previsto dallo statuto. Detto fondo non si configura d'altronde come uno strumento di finanziamento diretto delle comunità montane da parte dello Stato, bensì come un fondo destinato dallo Stato alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane (art. 41, quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992).

A questo proposito dunque non possono valere in nulla le considerazioni che hanno condotto lo Stato a escludere la provincia autonoma di Trento dal riparto dei fondi previsti per il finanziamento delle attività delle province: mentre deve trovare senz'altro piena applicazione il principio sancito dall'art. 5, secondo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386, inderogabile dalla legislazione ordinaria dello Stato, come ha chiarito più volte questa Corte, e ribadito dall'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione dello statuto in materia di finanza regionale e provinciale), secondo cui «i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale "diversa cioè da quelle che istituiscono fondi speciali per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale: primo comma", in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province».

Questa Corte, nella sentenza n. 165/1994, ha chiarito d'altronde come la provincia autonoma non possa essere legittimamente esclusa dal riparto di fondi distribuiti dallo Stato fra le regioni invocando l'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992. Tale norma infatti, ha precisato la Corte, «è volta a garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua sfera di competenza a mezzo di interventi diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attività amministrative dell'ente stesso»; contiene dunque «una norma di garanzia delle regioni e delle province e di razionalizzazione della spesa, finalizzata ad escludere il frazionamento della stessa in favore di singoli destinatari».

Non è pertinente obiettare, come fa il Ministero dell'interno nella nota del 20 luglio 1994, che «la Corte intende riferirsi al finanziamento di specifiche attività amministrative gestite dalle province e non certamente quelle generalmente gestite dalle medesime nelle materie indicate all'art. 14 della legge n. 142/1990».

Infatti, come si è detto, nella specie non si tratta affatto di fondi destinati al finanziamento delle attribuzioni delle province ordinarie, previste dall'art. 14 della legge n. 142/1990, ma di una «specifica attività amministrativa» della provincia, consistente a sua volta nel finanziamento degli investimenti delle comunità montane, per il quale la legge dello Stato ha previsto uno specifico fondo statale destinato ad essere ripartito fra le regioni e le province autonome.

La disposta esclusione della provincia autonoma dal riparto viola dunque l'autonomia finanziaria garantita alla provincia stessa dal titolo sesto dello statuto speciale; in relazione alle competenze legislative e amministrative provinciali di cui all'art. 8, nn. 5 e 21 e all'art. 16 dello statuto speciale (urbanistica e piani regolatori; agricoltura; foreste, zootecnia ecc.: materie tutte in cui si esplicano le attività delle comunità montane), viola l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e viola altresì le norme di attuazione di cui all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e all'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

P. Q. M.

La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'interno, escludere la provincia stessa dal riparto del fondo per gli investimenti delle comunità montane, di cui all'art. 34, terzo comma, e all'art. 41, quarto comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e annullare pertanto il d.m. Interno 16 febbraio 1994 e la nota del Ministero dell'interno in data 20 luglio 1994, meglio indicati in epigrafe, nella parte in cui escludono la provincia dal riparto di detto fondo, per violazione del titolo sesto dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione alle competenze di cui all'art. 8, nn. 5 e 21, e all'art. 16, dello stesso statuto, nonché per violazione dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e dell'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Roma, addì 30 settembre 1994

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 39

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 ottobre 1994
(della provincia autonoma di Bolzano)

Regione Trentino-Alto Adige - Nomina della commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Designazione dei membri rappresentanti dello Stato e nomina tra gli stessi del presidente nella persona dell'on. Giancarlo Innocenzi - Violazione delle attribuzioni della provincia di Bolzano e del principio di leale collaborazione per la mancata adozione del criterio (seguito negli anni precedenti) della nomina del presidente mediante votazione tra i membri della commissione o mediante intesa tra gli enti (Stato, regioni e province autonome) rappresentati nella commissione.

(Decreti del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24 agosto 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 107).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 5970 del 17 ottobre 1994, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale del 17 ottobre 1994 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario generale della giunta (rep. n. 17298), dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994, ed al decreto del Ministro della funzione pubblica 24 agosto 1994, entrambi concernenti la nomina della commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

FATTO

L'art. 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige, prevede la istituzione di una «commissione paritetica» che deve esprimere il proprio parere in ordine al testo dei decreti legislativi con cui verranno emanate le norme d'attuazione dello statuto medesimo.

In particolare il primo comma dell'art. 107 dello statuto stabilisce che la commissione «è composta di dodici membri, di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Nel corso del corrente anno 1994 si è dovuto procedere al rinnovo dei membri della suddetta commissione (nominati nell'anno 1972 e successivi). A tale scopo, il presidente della provincia autonoma di Bolzano, con nota del 16 giugno 1994, ha provveduto alla designazione di rappresentanti della provincia medesima.

Recentemente la provincia è peraltro venuta a conoscenza di due successivi decreti del Ministro della funzione pubblica. Col primo, del 9 agosto 1994, viste le designazioni delle due province autonome e della regione Trentino-Alto Adige, si è in particolare provveduto: *a*) alla nomina dei membri di competenza dello Stato; *b*) ed alla costituzione della commissione (art. 3).

Ma ai fini del presente ricorso ciò che rileva è in particolare l'art. 1 del decreto. Questo infatti, oltre che contenere l'elenco dei sei membri rappresentanti dello Stato (nell'ordine: on. Giancarlo Innocenzi, dott. Margit Fliri, dott. Edoardo Mori, on. Rolando Fontan, avv. Alberto Pasquali e dott. Ermanno Fustos), in particolare nomina l'on. Giancarlo Innocenzi «presidente» della commissione paritetica.

Il successivo decreto del 24 agosto 1994 ha contenuto identico a quello precedente del 9 agosto, tranne la sostituzione di un membro rappresentante della provincia di Trento.

In relazione, dunque, alla nomina dell'on. Innocenzi a presidente della commissione paritetica entrambi i suddetti decreti ministeriali sono lesivi delle competenze costituzionalmente garantite alla provincia autonoma di Bolzano, che pertanto li impugna sollevando il conflitto di attribuzione col presente ricorso, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni provinciali *ex art. 107* dello statuto T.-A.A. Violazione del principio di leale collaborazione.

1. — La commissione prevista dall'art. 107 dello statuto è definita dallo stesso articolo come «paritetica». Essa è infatti costituita di un numero eguale (sei) di membri che rappresentano lo Stato, da un lato, e di membri che rappresentano la regione e le province autonome, dall'altro. La commissione, infatti, è un istituto di cooperazione paritaria fra lo Stato, da un lato, e gli enti regionali e provinciali dall'altro. Un istituto costituzionalmente necessario per consentire, appunto, la collaborazione fra lo Stato e gli enti suddetti nella emanazione di speciali norme (quali sono le «norme di attuazione») che, integrando la disciplina statutaria, hanno un ruolo fondamentale nella definizione delle reciproche competenze costituzionali e nella disciplina dei loro rapporti. Un istituto che, dunque, è espressione di quel principio di «leale collaborazione» che, secondo il costante insegnamento di codesta ecc.ma Corte, presiede al sistema complessivo dei rapporti fra lo Stato e le regioni e province autonome.

Proprio per il carattere paritario della cooperazione che si realizza nella commissione, a nessuno degli enti che in essa sono rappresentati, neppure allo Stato, l'art. 107 dello statuto riconosce una situazione di preminenza. Se così non fosse, del resto, verrebbe meno la ragione d'essere della commissione, che è quella non solo di garantire che sui decreti legislativi contenenti le norme d'attuazione dello statuto si possono pronunciare la regione Trentino-Alto Adige e le due province autonome, ma anche che il loro punto di vista non sia soverchiato o condizionato da quello (dei rappresentanti) dello Stato.

Proprio tale carattere paritario della commissione spiega anche un aspetto peculiare della disciplina stabilita dall'art. 107: il fatto cioè che essa non stabilisce chi debba presiedere la commissione, e meno che mai attribuisce allo Stato il potere di designare il presidente.

Questa è, infatti, una precisa scelta dello statuto, che discende necessariamente dal carattere paritario della commissione. Come ogni organo collegiale questa dovrà avere un presidente, cui spettano rilevanti e condizionati poteri in ordine all'esercizio delle funzioni proprie della commissione (convocazioni, ordine del giorno, ecc.). Ma in base all'art. 107 dello statuto, ed al principio di «leale collaborazione», la scelta del presidente dovrà essere effettuata o mediante una intesa fra i tre enti rappresentati nella commissione, oppure mediante una votazione fra i membri della commissione stessa.

Quanto ora detto trova del resto conferma nella prassi applicativa dell'art. 107 dello statuto sino ad oggi seguita. Prassi che è stata nel senso della elezione del presidente da parte dei membri della commissione. Ed infatti nel 1972 (come risulta dal verbale della riunione della commissione del 7 giugno 1972, che si deposita con il presente atto) la commissione votò all'unanimità la nomina a presidente dell'on. Berloff, suo membro.

2. — Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta evidente la lesione delle attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente.

Una volta acquisite le designazioni dei rappresentanti della regione T.-A.A. e delle due province autonome, il Ministro della funzione pubblica poteva promuovere una intesa fra lo Stato e gli enti suddetti per la scelta del presidente della commissione paritetica; oppure poteva procedere direttamente alla costituzione della commissione, dopo di che sarebbero stati i suoi membri ad eleggere collegialmente il presidente. Tutto ciò rientrava nei suoi poteri, in base all'art. 107 dello statuto ed al principio di leale collaborazione.

Ciò che invece non spettava al Ministro era proprio il potere di procedura unilateralmente alla scelta ed alla nomina del presidente.

Si tratta, infatti, di una scelta organizzativa che incide fortemente sull'equilibrio della commissione e che pregiudica il carattere «paritario» della collaborazione fra gli enti che vi si deve realizzare, accentuando il peso che in essa — attraverso il suo presidente — ha lo Stato. Ma lo Stato, e per esso il Ministro della funzione pubblica, non ha tale potere di designazione. L'aver preteso di esercitarlo ha comportato la violazione dell'art. 107 dello statuto T.-A.A. e del principio di leale collaborazione, secondo cui — come già si è detto — la scelta del presidente spetta comunque agli enti rappresentati nella commissione: che la effettuano con una intesa, oppure mediante la elezione da parte dei membri (rappresentanti) della commissione stessa.

P. Q. M.

Voglia l'exc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministro per la funzione pubblica di designare il presidente della commissione paritetica ex art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; e per l'effetto annullare in parte qua gli impugnati decreti del Ministro per la funzione pubblica del 9 agosto 1994 e del 24 agosto 1994.

Roma, addì 17 ottobre 1994

Prof. avv. Sergio PANUNZIO Prof. avv. Roland Riz

94C1172

N. 654

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 1994) dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Miola Alessio

Regione Piemonte - Inquinamento - Scarichi di insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature - Esclusione, con legge regionale, dell'obbligo dell'autorizzazione (previsto e penalmente sanzionato dalla normativa statale) per alcune categorie di scarichi - Lamentata indebita interferenza della regione nella materia penale, di esclusiva competenza statale.

(Legge regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, artt. 13, secondo e terzo comma, 15, secondo comma).

(Cost., artt. 25 e 117).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del proc. n. 183/1994 g.i.p. a carico di: Miola Alessio, nato a Stanghella il 2 novembre 1937, residente in Asti, via Brofferio, 65, per il reato di cui all'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, perché effettuava nel Rio Tagliaferro scarichi di acque reflue che, pur derivanti dal proprio insediamento produttivo, sono per quantità e qualità da ritenersi assimilabili a quelli derivanti da abitazione senza aver richiesto la prescritta autorizzazione.

Accertato in Portacomaro nel 1993.

Vista la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in data 24 gennaio 1994, subordinata, peraltro, al non accoglimento dell'eccezione di costituzionalità degli artt. 13 e 16 della legge reg. Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione.

OSSERVA

1. — Con la fondamentale sentenza 31 maggio 1991, Valiante le ss.uu. penali hanno affermato che la legge n. 319/1976 ha sancito e sanzionato penalmente l'obbligo di autorizzazione non solo per gli scarichi da insediamenti produttivi ma anche per quelli che provengano da insediamenti civili attivati dopo l'entrata in vigore della legge medesima (per quelli preesistenti, infatti, è previsto il solo obbligo di denuncia ex art. 15, primo comma) e non si immettano in pubblica fognatura (questi ultimi, infatti, sono «sempre ammessi» ex art. 14, primo comma). La tesi secondo cui l'omessa richiesta di autorizzazione per gli scarichi civili nuovi non costituisce reato se al momento del fatto non sia entrata in vigore la disciplina regionale cui fa rinvio l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319/1976 contrasta con il principio autorizzativo che costituisce nucleo omogeneo di quest'ultima ed è «funzionale alla valutazione preventiva dell'eseguibilità dello scarico, per cui la definizione della disciplina regionale non si pone affatto come pregiudiziale rispetto all'obbligo di richiedere l'autorizzazione». Osserva ancora il s.c. che «far dipendere dalla volontà degli organi regionali la necessità dell'autorizzazione significa porre gravi problemi — anche di rilievo costituzionale — di applicazione della legge penale su tutto il territorio nazionale. Com'è soltanto lo Stato che può

stabilire il sistema sanzionatorio, così le eccezioni a tale sistema possono essere stabilite solo dallo Stato e non rimesse a variabili considerazioni di natura locale (...). Anche la stessa nozione di nuovo scarico ai fini penali non può che essere definita dalla legge statale (sono nuovi gli scarichi attivati dopo l'entrata in vigore della legge Merli) proprio perché non è consentito alle regioni di interferire in materia penale. Le disposizioni regionali avranno certamente effetto per quanto concerne la disciplina amministrativa dello scarico civile (...) ma nessun effetto possono avere in campo penale (...). L'art. 14 cpv. infatti non contiene un rinvio in bianco alla disciplina regionale ma rimanda alle regioni solo per la definizione di tale disciplina di cui, al terzo comma, indica i presupposti, che sono gli stessi previsti per gli scarichi da insediamenti produttivi (obbligo di autorizzazione e richiamo ai limiti tabellari)».

2. — In contrasto con l'assetto normativo delineato dalle ss.uu. penali la legge reg. Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, nel dettare (capo III) la disciplina degli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura (*ex art. 14 cpv. legge Merli*):

a) ha introdotto (art. 13, secondo e terzo comma) una distinzione tra scarichi civili nuovi e esistenti ancorata non (solo) alla data di entrata in vigore della cit. legge statale, ma (anche) alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima;

b) ha previsto (art. 14) — in base alle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi — una suddivisione dei medesimi in 2 classi (A e B) a loro volta articolate in sottoclassi (in 4 la prima e in 2 la seconda);

c) ha escluso (art. 15) dall'obbligo di autorizzazione allo scarico i titolari degli insediamenti civili esistenti appartenenti alla classe A sottoclassi *a)-c)* e alla classe B sottoclasse *a)* (in presenza di determinate caratteristiche dell'insediamento): per queste tipologie di scarichi è sufficiente una semplice «notifica» all'autorità di controllo.

3. — Quindi (anche a prescindere dall'art. 16 della legge regionale citata che pure è stato sospettato di illegittimità costituzionale dal Pubblico Ministero: invero l'espressione «gli scarichi degli insediamenti civili sono sempre ammessi nei corpi idrici superficiali» è ambigua ma non sembra comunque escludere — se posta in correlazione con il precedente art. 15 — l'obbligo di autorizzazione anche per gli scarichi in acque superficiali) la normativa regionale — lungi dal limitarsi a dare attuazione (*ex art. 17, ultimo comma, della Costituzione*) a livello locale ai principi in tema di inquinamento idrico stabiliti dalla legge statale (artt. 9, ultimo comma, e 21, primo comma, in tema di obbligo di autorizzazione) ha sottratto dall'osservanza di tale obbligo i titolari di alcuni tipi di scarico civile introducendo (art. 13, secondo e terzo comma) un nuovo parametro cronologico (epoca di entrata in vigore della citata legge regionale) cui ancorare la distinzione tra insediamenti civili nuovi ed esistenti. Tutto ciò appare manifestamente in contrasto con l'art. 117 (violazione del principio di riserva costituzionale delle materie attribuite alla legislazione regionale c.d. autonoma) e con l'art. 25 della Costituzione in quanto il legislatore regionale ha privato della sanzione penale prevista dall'art. 21, primo comma, della legge Merli il fatto di chi apra — dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge — un nuovo scarico (in acque superficiali, suolo o sottosuolo) dagli insediamenti civili indicati all'art. 15, secondo comma (in riferimento all'art. 14) legge regionale n. 3/1990. È appena il caso di sottolineare a quest'ultimo proposito che (per giurisprudenza costante della Corte costituzionale: v. sentenze nn. 79/1977, 370/1989, 43 e 309 del 1990) «la fonte del potere punitivo statale risiede solo nella legislazione statale e le regioni non hanno il potere di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono cioè interferire negativamente con il sistema penale statale considerando penalmente lecita un'attività che, invece, è penalmente sanzionata nell'ordinamento statale».

4. — In punto rilevanza della questione di legittimità costituzionale si osserva che nel caso oggetto del presente procedimento si contesta a Miola Alessio di aver scaricato in acque superficiali (Rio Tagliaferro) i reflui (assimilabili a quelli abitativi) provenienti dall'insediamento di sua proprietà costituito da capannone adibito ad attività di produzione manufatti cementizi. Poiché tale insediamento è entrato in funzione nel maggio '81 — cioè dopo l'entrata in vigore della legge statale n. 319/1976 ma prima dell'emanazione della legge regionale n. 13/1990 — torna applicabile la previsione di cui all'art. 15, secondo comma, lett. *a)* [in riferimento all'art. 14, secondo comma, lett. *a)*, e all'art. 13, secondo comma] di quest'ultima con conseguente esclusione dell'obbligo di autorizzazione e correlativa impossibilità di applicazione della sanzione penale di cui all'art. 21, primo comma, della legge Merli. È chiaro quindi che l'accoglimento o meno della richiesta di archiviazione dipende dalla previa risoluzione della prospettata questione di costituzionalità.

5. — Per completezza bisogna evidenziare che principio basilare del nostro ordinamento costituzionale è quello per cui i giudici sono tenuti ad applicare le leggi (statali e regionali) e ove queste risultino in contrasto con la Costituzione non possono essi disapplicarsi ma devono adire la Corte costituzionale che sola può esercitare il sindacato di costituzionalità pronunciandosi con sentenze aventi efficacia *erga omnes* (v. Corte costituzionale n. 285/1990 che ha annullato la sent. Cass. 12 novembre 1989, Predieri che aveva disapplicato alcune leggi della regione Emilia-Romagna ritenendole invasive della materia penale riservata allo Stato).

In definitiva il giudice delle indagini preliminari — in parziale accoglimento dell'eccezione proposta dal pubblico ministero — ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, secondo e terzo comma, e 15, secondo comma, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudice delle indagini preliminari presso la pretura di Asti dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, secondo e terzo comma, e 15, secondo comma, della legge regionale Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione;

Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza sia notificata al presidente della Giunta regionale Piemonte e comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte.

Asti, addì 26 gennaio 1994

Il giudice per le indagini preliminari: CORBO

94C1173

N. 655

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal magistrato militare di sorveglianza
sull'istanza proposta da Tonello Giampaolo*

Ordinamento penitenziario - Permesso premio - Requisiti di ammissione per il recluso militare - Omessa previsione - Irrazionale soppressione di strumento rieducativo per il cittadino militare - Disparità di trattamento rispetto al recluso ordinario - Impedimento per la valorizzazione del fine rieducativo della pena - Richiamo ai principi della sentenza n. 414/1991.

**(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quarto comma, aggiunto dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 9).
(Cost., artt. 3 e 27).**

IL MAGISTRATO MILITARE DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza in data 27 settembre 1994 con la quale il detenuto Giampaolo Tonello, nato a Milano il 24 luglio 1966, in atto ristretto presso il Carcere militare di Peschiera del Garda, chiede di poter fruire di un permesso-premio ai sensi dell'art. 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

OSSERVA

Il detenuto Tonello si trova in espiazione della pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione sostituita con la reclusione militare per eguale durata ai sensi dell'art. 63 del c.p.m.p.

L'esecuzione di detta pena deve dunque avvenire con le modalità previste per la reclusione militare, prima fra tutte la restrizione in un carcere militare.

La disciplina giuridica della reclusione militare non è tuttavia perfettamente coincidente con quella comune in particolare per quanto concerne le modalità di trattamento e le misure alternative alla detenzione.

Invero, nel punto che interessa, si ritiene, per costante giurisprudenza, che al condannato militare sia concedibile solo il c.d. permesso di necessità di cui all'art. 30 della legge penitenziaria e non anche il permesso premio di cui al successivo art. 30-ter.

Ciò perché mentre l'art. 30 fa riferimento generico ai «condannati», quindi anche a coloro che scontano la reclusione militare, l'art. 30-ter scandisce la disciplina del permesso-premio solo con riferimento alle pene (comuni) della reclusione e dell'arresto.

Il condannato militare si trova, dunque, a cagione di tale forse inconsapevole accidente verbale, a non poter fruire di un istituto basilare nell'esperienza di trattamento.

Dubita questo magistrato che simile anomalia legislativa sia conforme a Costituzione.

Infatti, è ben vero che, come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 414/1991, la reclusione militare ha natura e finalità non coincidenti con la reclusione comune, dovendo tendere (anche) alla rieducazione militare del condannato in quanto rivestito dallo status di militare.

Ma non è chiaro come tale specifico contenuto rieducativo possa risolversi nella pratica cancellazione per il militare del principio della progressività trattamentale, stante che egli, esclusi i permessi premio, può godere solo — sempreché ne ricorrano i presupposti — della misura alternativa dell'affidamento in prova (legge 29 aprile 1983, n. 167).

L'istituto del permesso premio, lungi dal contraddire il possibile specifico contenuto rieducativo della reclusione militare, consente invece di giungere meditatamente alla eventuale concessione dell'affidamento in prova solo dopo un percorso trattamentale individuato dal giudice; nessun ostacolo connesso con la peculiarità della rieducazione militare è dato rinvenire, giacché la legge prevede solo che nella permanenza in carcere i militari debbano essere impegnati in istruzioni civili e militari (art. 12 del r.d. 10 febbraio 1944, n. 306), non che tale attività sia incompatibile con modalità trattamentali che prevedono anche un temporaneo distacco dalla struttura carceraria per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.

Del resto ai militari non detenuti competono congrui periodi di licenza per coltivare i medesimi interessi, periodi ritenuti non incompatibili con la prestazione militare.

Se quindi una ragione del diverso regime previsto per la reclusione militare (rispetto a quello previsto per la reclusione) non trova alcuna giustificazione nello specifico contenuto rieducativo che la legge assegna a tale pena, v'è da dubitare della razionalità di una regolamentazione restrittiva che sopprime per il cittadino militare un importante strumento rieducativo. Essa sembra contrastare con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, perché crea ingiustificatamente una disparità di trattamento nei confronti del militare impedendo la piena valorizzazione della finalità rieducativa della pena.

La questione è evidentemente rivelante nel presente procedimento, che ha ad oggetto la concessione di un permesso-premio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

• *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede requisiti di ammissione al permesso-premio rispetto alla reclusione militare, equivalenti a quelli previsti per la pena della reclusione, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;*

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;

Dispone inoltre che, a cura della cancelleria e tramite corriere trattandosi di interessato detenuto, il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltreché al detenuto.

Roma, addì 6 ottobre 1994.

Il magistrato militare di sorveglianza: BRUNELLI

N. 656

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Abatini Giuseppa ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri*

Impiego pubblico - Indennità giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza e certezza dei diritti maturati.

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9403603/94 proposto dai signori:

Abatini Giuseppa, Abbonizio Giovina, Albanese Ferdinando, Allegra Marisa, Allegrini Gabriella, Allegrini M. Antonietta, Aloise Lucrezia, Anceschi M. Pia, Ansanini Silvana, Arcangeli Fabio, Attiani M. Rosaria, Bacosi Gianfranco, Bavicchi Margherita, Bellamaria Simonetta, Bello Antonio, Bello Stefania, Bernacchia Gabriella, Bordoni Franco, Bove Anna Maria, Bretti Benito, Brunotti M. Pia, Calcagnile Bruno, Caldaro Bianca, Calistroni Antonia, Cantarelli Alberto, Canti Cynthia, Carboni Liliana, Cardellini A. Maria, Casini Simona, Castiglia Maria, Catania Gesualdo, Catena Massimiliano, Ceccarelli Crescenzo, Cerino Gennaro, Cipriani Franca, Colibazzi Tiziana, Costarelli Piermaria, Craca Roberto, Curcio Rosina, Curzi Sesto, Cutrupi Francesco, D'Angelo Marco, Dal Passo Adriana, Dal Passo Alberto, De Faveri Laura;

De Paolis Carla, De Paolis Maurizio, Di Filippo Mafalda, Di Filippo Vincenzo, Di Gregorio A. Paola, Di Gregorio Elsa, Di Marzio Ermanno, Di Renzi Elisabetta, Di Salvo Vera, Di Vara Clara, Di Vora Roberto, Dilettuso Giovanni, Falconi Domenico, Faraoni Roberta, Favilla Antonio, Federici Ernesto, Federici Marcella, Ferraiolo Silvana, Ferretti Daniela, Ferretti Riccardo, Floresta Alfio, Franchini Luciana, Funaro Virginia, Galimberti Alessandra, Galli Cristina, Gallo Saverina, Garbo Silvana, Gentile Giancarlo, Ghera Giampaolo, Giai Via Olivia, Guglielmo Anna, Iamele Rosalba, Ionata Mario, Lenti Alessandra, Leone Anna, Loli Marco, Lollobrigida Roberto, Macellari Letizia, Magnanelli Andrea, Manzo Simona, Marciano Francesco, Massetti Palmira, Massimi Domenico, Mattoni Cristina, Mazzoni Gabriella, Mazzotta Fedele;

Mazzulli Sandra, Meloccaro Luigi, Menesini Domenico, Misuraca Cristina, Moglioni Patrizia, Montano Patrizia, Moriconi Loredana, Mucciola Silvio, Musici Alessandra, Napoleoni Germana, Natale Antonio, Nervo Fabio, Nobile Giampaolo, Nobile Paola, Oliva Anna Maria, Olovini Maria, Pacelli Irene, Pallone Alberto, Pallotta Elvira, Patroni Griffi Livia, Peduto Elio, Petrini Marisa, Petrucci Palmira Maria, Piacenti Elisa, Piccini Elvio, Pignoloni Nazzareno, Pintus Umberto, Pirisi Celina, Pisani Luciana, Pizzuto Massimo, Pompili Gabriella, Provenzani Franca, Ramelli Luciano, Ranazzi Maurizio, Riaca Pierfilippo, Rizzo Anna Maria, Rondelli Vincenza, Rossi Tiziana, Rossi Vincenzo, Rossino Emilio, Rubino Lidia, Ruggeri Giulio, Russomando Ciro, Sabatinelli Lisanna, Saito Antonella;

Saladini A. Maria, Scacchetti Teresa, Scardocci Paola, Scarpa Ezio, Scatizzi M. Pia, Serafini Stefania, Serrao Antonio, Sgreccia Giuliana, Sgreccia Paola, Sicpi Simonetta, Silvestri Fabrizio, Sollazzo A. Maria, Tedeschi Salvatore, Terracciano Raffaella, Terribili Antonella, Testa Giuseppe, Testa Onori Enrica, Tiberi Anna Maria, Torre Rosanna, Tosti Piero, Tozzi Angela, Vastarella Gianfranco, Vesprini Carla, Volpe Paolo, Zaccarelli Lucia, Zanchi Claudio, Adamo Vincenzo, Alessandri Renata, Antonaci Giovanna, Antonini Giancarlo, Barbaraci Roberto, Baroncini Anna, Battaliard Ilaria, Bianchi Flavio, Biello Anna, Bittuleri Angela, Blandini Giovanni, Boni Enzo, Brunelli Roberta, Cantagallo Emilio, Canu Isabella, Capozzi Giovanni, Caricati Filomena, Castellani Marco, Ceci Giovanni;

Cicco Laura, Cicerchia Antonella, Cinti Cinzia, Coletta Adamo, Coletta Fabrizio, Coletta Giorgio, Conforti Tiberio, Cuomo Antonio, D'Adamo Pergiovanni, De Angelis Enzo, De Venere Angela, Del Gatto Anna, Del Vecchio Antonella, Dello Schiavo Giuliana, Drandi Franca, Ercoli Silvia, Fabiani Gianfranco, Fancelllo Antonietta, Fanelli Elena, Feoni Marco, Ferracci Alberto, Ferrari Riccardo, Fiumara Aurelio, Fomini Maddalena, Fracassa Carla, Freddio Duilio, Galletta Giovanna, Giacomelli Alvaro, Giovannini Silvana, Grassetto Marisa, Grimaldi Maria, Guida Giovanna, Ippoliti Laura, Lazzaro Roberta, Lo Meo M. Grazia, Loli Maurizio, Mantovani Alessandra;

Mantovani Roberto, Manuppelli Maria C., Maratea Mario, Martines Stefania, Martorano Stefano, Mazzulli Filomena, Minardi Daniela, Minco Antonella, Mirra Antonio, Montini Giovanni, Mustafà Roberto, Notarcola Lino, Paolini Eliana, Pendenza Alfredo, Pietrucci Mimma, Ramundo Massimo, Ravesi M. Grazia, Patrizi Patrizia, Ricciotti Enrico, Ristori Paola, Ruggeri Enza, Sabatini Andrea, Santini Carmela, Serrao Angela, Sicoli Rita, Simonini Glauco, Tirico Antonio, Trincia Paola, Zoffoli Vittorio, Scaglione Ferruccio, Fadioni Claudia, Renzi Mario, Brusca Francesco Peruzzi Antonio, Bruschi Gino, Della Rocca Rosalba, D'andrea Vilma, Screti Roberta, Smacchi Leo M. Cristina, Di Giovanni Lorenzo, Dante Domenico, Barbaro Rocco, Massimi Cinzia, Nardini Giuseppe, Gai Filippo, Chiappa Luciana, Darida Anastasio, Senesi Renato, Pica Enzo;

Spallacci Americo, Oliva Anna Maria, Oliva, Maurizio, Gelletti Michele, De Angelis Daniela, Santucci Donatella, Pellegrino Giuseppe, Morisco Domenico, D'Ottavi Elena, Torella Rita, Tognazzi Franca, Di Verà Franca Maria, Graniero Aurelio, Cardinale Gianmauro, D'andria Maria Antonietta, Ritondale Anna Maria, Corona Carletta, De Propriis Carla, Ragazzoni Nella, Grassucci Licia, Raffone Laura, Melia Claudio, Mazza Antonella, Mizzelli Gianfranco, Camilli Maria Teresa, Pistella Mauro, Camilli Paola, Cerasoli Carmina, Taloni Patrizio, Aliffi Rosario, Camera Maria Grazia, Pace Antonino, Fellini Mario, Peruzzi Rodolfo, Pittera Francesca, Guglielmi Anna Maria, Vinciarelli Margherita, Genovese Manuela, Bernardini Lino, Sacchi Maria Rita, Del Ben Roberta, Battisti Anna, Fortinelli Patrizia;

Rosati Cesidia, Macri Roberto, Lo Forte Debora, Finiti Corrado, Lopopolo Maria Franca, Tomasi Luciano, Zorzettig Maura, Guido Stefania, Angelini Franco, Navarra Gaetano, Perrella Giosuè, Onorato Antonino, Di Rienzo Mario, Quintiliani Maria A., Giangiacomo Tiziana, Pacifici Angela, Russo Roberto, Di Marco Vanda, Vitalone Antonio, Coscarella Giuseppina, Caceletto Lucia, Laudenzi giuseppa, Pinelli Fernanda, Fasanella Stefano, Caruso Aldo Antonio, Gaglianone Santa, Milizia Raniero, Gentili Walter, Ciaffi Ulderico, Allegrini Tiziana, Monti Roberta, Traversa Paola, Galluzzo Patrizia, Caroli Dario, Vanni Annalisa, Rossi Paola, Cucchi Pasquale, Milani Vincenzo, Gatto Cipriano, Della Gatta Federico, Milani Pietro, De Rossi Maria Paola, Musti Quintilio, Torelli Filippo, Chima Giovanni, Alessandroni Giovanni, Mirarchi Maria Teresa, Marafini Clementina, Sacchi Maria Rita,

rappresentati e difesi giusta delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mario Occhipinti in Roma, Via Belsiana n. 71, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.-l.; il tribunale amministrativo regionale del Lazio ed il Consiglio di Stato, in persona dei rispettivi presidenti, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato domiciliati *ex lege* presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l'accertamento del diritto alla corresponsione della rivalutazione *ex art. 3 della legge n. 27/1981 dell'indennità di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988, fattispecie già oggetto di sentenza del t.a.r. Lazio sez. I n. 107/1993, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1023/1993, pronunce a cui le amministrazioni si sono conformate in parte;*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 13 luglio 1994 la relazione del Consigliere Lucia Tosti;

Uditi altresì l'avv. Occhipinti per i ricorrenti e l'avv. Giacomo Ajello per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

FATTO

I ricorrenti affermano di essere tutti dipendenti del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Gli stessi hanno già adito il tribunale ed il giudice d'appello per l'accertamento del loro diritto ad ottenere la rivalutazione periodica dell'indennità percepita in virtù dell'art. 1 della legge n. 51/1989 ed hanno ottenuto pronunce favorevoli alle quali dichiarano che l'amministrazione si sarebbe in parte conformata.

A partire dall'entrata in vigore dell'art. 3, sessantunesimo comma della legge n. 537/1993, però, l'indennità, in un primo tempo incrementata della rivalutazione è stata di nuovo corrisposta agli interessati nella ridotta misura originaria.

Ritenendosi lesi nei loro diritti gli stessi deducono nel ricorso il seguente motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 51/1998, dell'art. 1 della legge n. 221/1988 e dell'art. 3 della legge n. 27/1981.

Come già statuito dal tribunale e dal Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato all'indennità è coesistente la revisione triennale e l'adeguamento ha una finalità determinativa della retribuzione attraverso un sistema alternativo alla contrattazione collettiva.

L'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 221/1988 contenuta nell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, sopravvenuta al giudicato amministrativo reso *inter partes* prima dell'emanazione della legge, si porrebbe dunque in totale contrapposizione all'interpretazione sancita in sede giurisdizionale, con la conseguenza di una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, concretantesi in disparità di trattamento tra personale appartenente alla magistratura e personale appartenente alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Né la rivalutazione-indicizzazione potrebbe ritenersi prerogativa delle guarentigie costituzionali riservate alla magistratura, in quanto poste a garanzia dell'autonomia della stessa, atteso che l'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 ha esteso integralmente l'indennità anche agli avvocati e procuratori dello Stato non appartenenti all'ordine giudiziario.

L'amministrazione, costituita in giudizio, ha ribadito che in forza della norma sopravvenuta l'indennità in questione spetta ai ricorrenti in misura fissa e conclude per la reiezione del ricorso.

La causa alla pubblica udienza del 13 luglio 1994 è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La pretesa fatta valere in giudizio dai ricorrenti è quella alla liquidazione dell'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 — alla quale essi hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1989 in forza dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 — nella misura maggiorata risultante dall'adeguamento triennale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Dal contesto del ricorso si ricava che gli interessati, tutti dipendenti del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo regionale del Lazio, hanno già ottenuto, anche in parziale adempimento del giudicato formatosi su analoga questione, la liquidazione della sorte capitale relativa all'adeguamento richiesto con precedenti ricorsi, ma che a partire dal 1° gennaio 1994, per effetto dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, l'amministrazione ha di nuovo corrisposto loro tale indennità nella misura originaria.

Il presente ricorso è volto a contestare pertanto la mancata rivalutazione di tale indennità — ex art. 3, secondo comma, della legge n. 27/1981 — a partire dal 1° gennaio 1994.

È pacifico tra le parti che il diverso comportamento dell'amministrazione è direttamente conseguente alla nuova interpretazione della norma di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988 introdotta nell'ordinamento dal citato art. 3 il quale dispone testualmente:

L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.

In sede di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 221/1988 il legislatore si è, quindi, pronunciato in senso contrario alla pretesa fatta valere dai ricorrenti e non coperta dal giudicato avendo inequivocabilmente affermato che l'indennità attribuita dal medesimo articolo va considerata come determinata in misura fissa, cioè nell'ammontare dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 vigente al 1° gennaio 1988, e non in misura variabile. Il ricorso andrebbe perciò respinto.

Gli interessati hanno tuttavia sollevato con ricorso questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in sostanza perché la norma risultante dall'interpretazione autentica non sarebbe conforme ai principi di uguaglianza, ingenerando una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento.

La predetta questione di incostituzionalità non appare manifestamente infondata.

Al riguardo il collegio ritiene opportuno rammentare che l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 221/1988, allora sostenuta dall'amministrazione e ora confermata in via autentica dal legislatore, era stata disattesa dal Consiglio di Stato proprio in quanto non sembrava conforme ai principi costituzionali cui si richiamano i ricorrenti, anche se sulla base di argomentazioni in parte diverse.

Potrebbe, infatti, ritenersi priva di ragionevole giustificazione la scelta di consentire l'indicizzazione dell'indennità solo per il personale togato atteso che l'estensione di tale emolumento al personale non togato presuppone il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di connessione tra le attività dell'uno e dell'altro personale, la cui rilevanza non si affievolisce con il decorso del tempo.

In altri termini, poiché non sembrerebbe ipotizzabile che per i periodi successivi a quello previsto dall'art. 1 della legge n. 51/1989 sia richiesto al personale non togato un minore impegno nello svolgimento dell'attività connessa a quella dei magistrati, potrebbe dubitarsi della costituzionalità di una soluzione legislativa che all'atto di estendere l'indennità giudiziaria al predetto personale a decorrere dal 1° gennaio 1989, con le modalità previste dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, la rapporta, nel suo ammontare più elevato, alla misura vigente a tale data per il personale di magistratura, mentre nel prosieguo del tempo non consente la conservazione di questo rapporto di proporzionalità in quanto, limitando l'adeguamento periodico solo all'indennità attribuita al personale togato, determina progressivamente una relativa svalutazione dell'emolumento nei confronti del personale non togato, che non sembrerebbe giustificata, come si è accennato, da una corrispondente diminuzione del livello quantitativo e qualitativo della prestazione richiesta, non collegabile ad una situazione di eccezionale emergenza riguardante in particolar modo solo il primo periodo di applicazione della legge.

L'indennità giudiziaria estesa a quest'ultimo personale verrebbe, quindi, a subire un processo di graduale snaturamento poiché, come ha ricordato il Consiglio di Stato, sez. IV, nella cit. decisione n. 923/1993, gli stessi lavori preparatori sulla legge n. 221/1988 davano atto che all'indennità è coesenziale, fra l'altro, «la rivalutazione triennale» (Atti Senato, I Commissione, 1° giugno 1988).

In ultima analisi la determinazione di non consentire l'adeguamento periodico potrebbe apparire in contrasto con il principio di ragionevolezza, potendo ritenersi non facilmente conciliabile, sul piano di una obiettiva ricostruzione della funzione della norma, con le finalità ravvisabili nella scelta di attribuire al personale non togato l'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27/1981.

In proposito, come ricordato dal Consiglio di Stato nella cit. decisione, è significativa l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa del d.d.l. n. 1047 (poi divenuto la legge n. 221 in argomento) a sostegno delle ragioni dell'estensione dell'indennità giudiziaria al predetto personale e cioè che «...la stretta connessione tra attività del magistrato ed attività del personale di cancelleria, il comune ed analogo contributo alla realizzazione del servizio-giustizia, la necessità di un medesimo impegno, comportano la scelta di meccanismi retributivi fondati su criteri analoghi nell'ambito di questo particolare settore della pubblica amministrazione».

In relazione a quanto sopra il collegio ritiene di dover rimettere la questione di incostituzionalità, nei termini in precedenza delineati, all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, così come interpretato autenticamente dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte e nei termini precisati in motivazione;

Ordina, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone, altresì, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 1994.

Il presidente: SCHINAIÀ

Il consigliere: TAVARNELLI

Il consigliere estensore: TOSTI

N. 657

Ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dal pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Bettarini Franco

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione-- Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento - Richiamo alla sentenza n. 249/1993.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nel procedimento a carico di Bettarini Franco imputato:

a) del reato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge n. 319/1976 perché in qualità di legale rappresentante della ditta Colorfibre S.r.l. effettuava lo scarico delle acque reflue provenienti dal depuratore dell'impianto in acque superficiali in violazione dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tab. A) allegata alla legge citata quanto ai parametri «caratteri organolettrici» COD e tensioattivi. In Aglia, prelievo del 16 aprile 1993;

b) del reato di cui all'art. 25, terzo comma, 1) ip. d.P.R. n. 915/1982 perché, nella qualità di cui al capo *a)*, realizzava presso l'impianto della ditta Colorfibre S.r.l. una discarica non autorizzata di rifiuti speciali propri (fanghi provenienti dal depuratore della ditta). Acc. in Aglia il 16 aprile 1993. Recidiva;

c) del reato p. e p. dall'art. 723-bis della legge n. 319/1976, perché, nella qualità di cui al capo *a)*, non provvedeva all'installazione di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate ed ometteva di effettuare la prescritta denuncia agli organi competenti;

d) del reato p. e p. dall'art. 21 della legge n. 319/1976, perché, nella qualità di cui al capo *a)*, effettuava scarichi di acque reflue in una fossa affluente del torrente «Calice», superando i limiti di cui alla tab. A), quanto ai seguenti parametri: PH, materiali sedimentabili, materiali in sospensione totali, C.O.D., tensioattivi anionici;

e) del reato p. e p. dagli artt. 3 n. 5 e 9-octies della legge n. 475/1988, perché, nella qualità di cui al capo *a)*, non annotava sul registro di carico e scarico i rifiuti speciali (fanghi);

f) del reato p. e p. dall'art. 25 del d.P.R. n. 15/1982, perché, realizzava una discarica di rifiuti speciali (fanghi) in assenza della prescritta autorizzazione. In Aglia, acc. il 24 aprile 1992.

OSSERVA

Il prevenuto è stato tratto a giudizio per rispondere, fra l'altro di due episodi di scarichi di acque reflue eccedenti i limiti della tab. A), previsti e puniti dall'art. 21 della legge n. 319/1976. Preliminarmente alla apertura del dibattimento, la difesa ha sollevato questione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui include, fra le esclusioni oggettive, che impediscono l'applicazione delle pene sostitutive anche i reati di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Il p.m. ha aderito alla richiesta.

In effetti la questione appare fondata, alla luce delle osservazioni sollevate dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 249/1993.

Con tale pronuncia la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui ricomprende fra le esclusioni oggettive il 590 del c.p., per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione al fatto che per i fatti, più gravi, di omicidio colposo, puniti dalla norma di cui all'art. 589 del c.p., tale limitazione non opera, dal momento che, a seguito della modifica della competenza penale del pretore l'omicidio colposo è rientrato fra i reati di competenza del pretore.

Nel caso di specie, successivamente alla legge n. 319, sono state emanate altre disposizioni di legge che puniscono fatti analoghi di inquinamento delle acque.

In particolare il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 132, per la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ed il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, irrogano delle sanzioni penali per fatti di inquinamento delle acque, analoghi a quelli previsti dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976.

Per tali fatti non opera l'esclusione oggettiva della possibilità di applicare all'imputato la pena sostitutiva. Si è generata, pertanto, una irrazionale ed immotivata disparità di trattamento, in relazione ai fatti analoghi previsti dalla legge n. 319/1976, che potrebbe violare il principio di eguaglianza formale, di cui al primo comma dell'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui ricomprende fra le esclusioni oggettive i reati di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con riferimento alle sopravvenute disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, nn. 132 e 133, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Pistoia, addì 6 giugno 1994

Il pretore: GALLO

94C1176

N. 658

*Ordinanza emessa il 13 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 1994)
dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da Mangiapane Antonino contro regione Toscana*

Regione Toscana - Rimborso di spese di viaggio nei confronti di tutti i componenti effettivi e supplenti del Co.Re.Co. che risiedono in comuni diversi da quello sede del comitato stesso - Previsione, con norma qualificata interpretativa, della spettanza del rimborso nel solo caso di spostamento del soggetto per partecipare alle sedute del comitato - Esclusione del rimborso degli spostamenti per il compimento di doveri inerenti la propria ordinaria attività lavorativa - Incidenza su situazione definita (nella specie) per effetto di intervenuto accordo transattivo tra le parti - Violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento, difesa in giudizio, tutela giurisdizionale, corretto andamento dell'attività della pubblica amministrazione, lealtà e trasparenza - Eccedenza dei limiti della potestà legislativa regionale.

(Legge regione Toscana 6 aprile 1989, n. 22, unico comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97, 113 e 117).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 466/1993 proposto da Mangiapane Antonino rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini con domicilio eletto in Perugia, viale Indipendenza n. 49; contro la regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Narese con domicilio eletto in Perugia, via M. Angeloni n. 80/b (st. avv. Antonio Bellini); per annullamento della deliberazione di giunta regionale Toscana n. 2627 del 29 marzo 1993 con cui è stato disposto l'annullamento d'ufficio della delibera di giunta regionale n. 1555 del 21 febbraio 1989, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Toscana;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 13 aprile 1994 la relazione del dott. Bruno Mollica e uditi, altresì l'avv. M. Rampini per la parte ricorrente e l'avv. Antonio Bellini in sostituzione dell'avv. C. Narese per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;

FATTO

Il dott. Antonino Mangiapane, attualmente segretario generale del comune di Perugia, impugna la deliberazione della giunta regionale della Toscana indicata in epigrafe, con cui è stato disposto l'annullamento d'ufficio della precedente delibera di giunta regionale n. 1555 del 21 febbraio 1989, che, in accoglimento di proposta transattiva, attribuiva all'odierno ricorrente la somma di L. 39.770.200 a titolo di rimborso spese di viaggio per la partecipazione, quale membro di diritto, alle sedute delle sezioni decentrate del Co.Re.Co. di Siena ed Arezzo nel periodo in cui lo stesso espletava le funzioni di segretario generale delle relative amministrazioni provinciali.

Esponde l'istante di aver mantenuto nel detto periodo la residenza, propria e dei familiari, in Perugia, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, e di aver partecipato alle sedute del comitato quasi esclusivamente in ore pomeridiane per almeno quattro giorni alla settimana.

A seguito di richiesta delle competenze dovute per il periodo novembre 1980/novembre 1981 e nell'inerzia dell'amministrazione, il Mangiapane otteneva l'emissione di decreto ingiuntivo per il chiesto importo di L. 6.971.800; tale decreto veniva revocato dal tribunale di Firenze con sentenza 6 dicembre 1983-5 marzo 1984, con decisione che veniva confermata dalla corte d'appello di Firenze in data 22 giugno 1985; peraltro, la Corte di cassazione, adita dal Mangiapane, in accoglimento del ricorso, rinviava la questione alla Corte d'appello di Bologna con sentenza n. 5194 in data 12 giugno 1987.

La giunta regionale Toscana, con atto 11897 del 14 dicembre 1987, procedeva nel frattempo alla liquidazione della somma di L. 38.531.000 per il periodo dicembre 1981/giugno 1987, trattenendo peraltro la somma di L. 6.971.800 in relazione alla pendenza del processo dinanzi alla Corte di appello di Bologna.

Relativamente al periodo fino al novembre 1981 veniva poi instaurata una trattativa stragiudiziale tra le parti che si concludeva con l'adozione della precitata deliberazione di giunta regionale n. 1555 del 21 febbraio 1989, attributiva dell'importo di L. 39.770.200; tale deliberazione veniva peraltro annullata dalla commissione regionale di controllo con decisione n. 3765 del 3 maggio 1989.

Tale ultimo provvedimento, gravato dal Mangiapane con ricorso straordinario al Capo dello Stato, veniva in tale sede annullato, sì che si determinava la reviviscenza della deliberazione di giunta regionale n. 1555/1989.

Successivamente, la regione emanava la legge regionale 6 aprile 1989, n. 22, dichiaratamente interpretativa dell'art. 3 della legge regionale n. 80/1978, con cui veniva stabilito che la normativa precedente doveva intendersi nel senso della spettanza del rimborso delle spese di viaggio nel solo caso di spostamento del soggetto interessato al fine esclusivo di partecipare alle sedute del comitato, con esclusione, quindi, del caso in cui il membro del comitato fosse tenuto ad effettuare tale spostamento per motivi inerenti alla propria attività lavorativa.

La Corte d'appello di Bologna si pronunciava poi (sent. n. 972 del 9 novembre 1989) per il rigetto della causa innanzi alla stessa proposta; la Corte di cassazione respingeva, infine, con sent. n. 12987/1992, il ricorso del Mangiapane avverso la detta decisione, sentenza che veniva impugnata con ricorso per revocazione, tuttora pendente.

Nel frattempo, il Mangiapane si gravava dinanzi al t.a.r. dell'Umbria avverso il provvedimento con cui la regione Toscana chiedeva la restituzione degli importi in precedenza erogati con la delibera della giunta regionale n. 11897, del 14 dicembre 1987 ed il ricorso veniva accolto con sentenza n. 412 del 9 dicembre 1992, nei cui confronti pende appello al consiglio di Stato.

Si perveniva, quindi, all'adozione della delibera di giunta regionale n. 2627 del 29 marzo 1993 — di annullamento d'ufficio della delibera n. 1555 del 21 febbraio 1989 — gravata in questa sede.

Sostiene in primo luogo l'istante che l'effetto retroattivo della legge interpretativa trova il limite obiettivo delle situazioni di diritto già definite per scelta negoziale delle parti e, comunque, delle situazioni integralmente esaurite; il provvedimento sarebbe, dunque, illegittimo per:

1) violazione degli indicati principi nonché carenza assoluta di potere ed inoltre per eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta ingiustizia e sviamento;

2) la natura della legge regionale n. 22/1989 — posta alla base dell'annullamento d'ufficio impugnato — non sarebbe di interpretazione autentica, giacché conteneva norme oggettivamente modificative dell'art. 3 della legge regionale n. 80/1978 e, come tali, inidonee a produrre effetti *ex tunc*; pertanto, la stessa non sarebbe applicabile al momento di emanazione della delibera n. 1555 del 21 febbraio 1989, essendo a tale momento in vigore la precitata legge regionale n. 80/1978;

3) in via subordinata, si chiede che venga rimesso alla Corte costituzionale il giudizio di illegittimità della legge regionale n. 22/1989 per sviamento del potere legislativo e violazione degli artt. 3, 24, 51, 97 e 101 della Costituzione;

4) la deliberazione impugnata sarebbe illegittima anche nella parte in cui la giunta regionale individua i motivi di interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione della precedente delibera n. 1555/1989; né sussisterebbe la identità di situazioni e quindi l'esigenza di evitare disparità di trattamento.

Ne discende il vizio di violazione dei principi in materia di autotutela nonché di eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti;

5) sussiste altresì l'illegittimità dell'intero procedimento per violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, non essendo stata data comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento; e ciò nonostante che il ricorrente avesse richiesto, con nota del 25 gennaio 1993, l'indicazione del responsabile del procedimento medesimo. Tale comportamento dell'amministrazione ha quindi impedito al Mangiapane di intervenire nel procedimento di riesame della deliberazione n. 1555 citata; donde l'ulteriore vizio di eccesso di potere per manifesta ingiustizia, arbitrarietà, difetto di motivazione e sviamento di potere.

In conclusione, l'istante chiede l'accoglimento del gravame e, in subordine, la declaratoria di non manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità sollevate, con rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Si è costituita la regione Toscana ed ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nell'assunto che la materia inerente al rimborso delle spese di viaggio dei membri del Co.Re.Co. non attiene al rapporto di pubblico impiego; inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto affermata nelle precitate decisioni dell'A.G.O. e non più contestata nei successivi gradi di giudizio, deriverebbe dall'autorità di cosa giudicata fra le parti nonché dalla natura del rapporto giuridico, che coinvolge diritti soggettivi di natura patrimoniale.

Nel merito, la difesa dell'amministrazione regionale ha diffusamente sostenuto la infondatezza del gravame.

All'udienza del 13 aprile 1994 la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

I — Va in primo luogo chiarito, in punto di fatto, che la vicenda di cui è causa — e che si innesta nel quadro di una complessa lite giudiziaria avviata dal dott. Mangiapane nei confronti della regione Toscana fin dal 1982 — trae origine da un accordo transattivo fra le parti, recepito nella deliberazione di giunta regionale 21 febbraio 1989, n. 1555, inerente alla liquidazione della somma di L. 39.770.200 a titolo di rimborso spese di viaggio per la partecipazione dell'istante, fino al novembre 1981, quale membro di diritto, alle sedute delle sezioni decentrate del comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali di Siena ed Arezzo nel periodo in cui lo stesso, autorizzato a risiedere in Perugia, espletava le funzioni di segretario generale delle relative amministrazioni provinciali.

Nella specie, viene impugnata la deliberazione di giunta regionale 29 marzo 1993, n. 2627, che ha disposto l'annullamento d'ufficio della precitata delibera n. 1555/1989, la cui reviviscenza era stata in precedenza sancita per effetto dell'accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal Mangiapane avverso l'atto di annullamento, in sede di controllo, emanato dalla commissione di controllo sugli atti della regione Toscana in data 3 maggio 1989 (atto n. 3765).

Va ancora ricordato che, parallelamente a tale vertenza, si sono sviluppate tra le parti altre vicende processuali — di cui si è fatto cenno nella pregressa esposizione in fatto — che, peraltro, come espressamente riconosciuto anche dalla difesa della resistente regione, «rimangono tra di loro completamente indipendenti» e non incidono sulla definizione della presente controversia.

II — Devono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla regione Toscana ed intese a contestare la sussistenza della giurisdizione di questo tribunale.

La controversia incrisce infatti alla spettanza delle spese di viaggio in relazione alla partecipazione a sedute del comitato di controllo da parte di componente di diritto, nominato *ratione muneris*, quale segretario generale dell'amministrazione provinciale di Siena ai sensi dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62: essa trova la sua genesi, pertanto, nella esistenza del sottostante rapporto d'impiego e, in quanto tale, è attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Né può fondatamente sostenersi che, nella specie, si sia formato il giudicato sulla giurisdizione, attenendo le sentenze dell'A.G.O. indicate nella esposizione in fatto alla diversa controversia relativa alla revoca del decreto ingiuntivo per lire 6.971.000, e non già all'annullamento d'ufficio della deliberazione regionale transattiva, che segna una fase autonoma nella complessa ed ultradecennale vicenda giurisdizionale tra il Mangiapane e la regione Toscana.

In ordine, poi, all'eccepito coinvolgimento di posizioni di diritto soggettivo di natura patrimoniale, basti rilevare che è qui impugnato un provvedimento di annullamento d'ufficio, in quanto tale connotato da contenuti di discrezionalità, direttamente ed autoritativamente incidenti sulla posizione di vantaggio dell'interessato.

Ne discende la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.

III — Nel merito, il collegio deve porsi, anche d'ufficio, il problema della costituzionalità dell'articolo unico della legge regionale 6 aprile 1989, n. 22.

La questione è certamente rilevante ai fini del decidere.

Nel quadro delle censure formulate dal ricorrente è dato enucleare un duplice ordine di doglianze: da un lato, una serie di motivi intesi a contestare la natura interpretativa (e la conseguente retroattività) della richiamata norma regionale e, comunque, la inidoneità della stessa — ove ritenuta di portata interpretativa — ad incidere su posizioni definite o situazioni esaurite; dall'altro, una serie di rilievi, indicati in narrativa ai punti 4) e 5), diretti a censurare l'esercizio della potestà di autotutela da parte della resistente regione e la violazione di disposizioni procedurali.

Orbene, va osservato che l'eventuale accoglimento delle doglianze *sub* 4) e 5) non presenterebbe carattere pienamente satisfattivo delle pretese azionate dal Mangiapane, residuando la potestà, in capo all'amministrazione, di rinnovazione del procedimento, emendato dagli eventuali vizi che in atto possano inficiarlo.

Il concreto soddisfacimento della pretesa dell'odierno ricorrente deriverebbe, invero, esclusivamente dal riconoscimento della natura non interpretativa della norma regionale o dalla eliminazione della stessa dalla realtà giuridica.

Verrebbe in tal caso ad essere irrimediabilmente caducato il presupposto giuridico dell'atto impugnato e ne discenderebbe, *de plano*, l'accoglimento del ricorso.

Donde la rilevanza della richiamata questione di costituzionalità.

IV — La questione, oltre che rilevante, appare al Collegio non manifestamente infondata.

Dubita in primo luogo il tribunale della portata interpretativa della norma *de qua*.

Siffatta connotazione giuridica spetta — indipendentemente dalla autoqualificazione e formulazione — secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (cfr., fra le altre, sentt. 24 febbraio-3 marzo 1988, n. 233 e 19 marzo-4 aprile 1990, n. 155) a quelle leggi o disposizioni che, riferendosi e saldandosi con altre (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove considerato oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata.

Nella specie, la legge regionale impugnata sembra invece intervenire sul precedente testo legislativo con una operazione di integrazione testuale: da una generalizzata previsione di spettanza del rimborso delle spese di viaggio nei confronti di «tutti i componenti effettivi e supplenti che risiedono in Comune diverso da quello sede del Comitato» (art. 3 primo comma della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 80), con la norma asseritamente interpretativa dell'articolo unico della legge regionale 6 aprile 1989, n. 22 il legislatore regionale passa a stabilire la spettanza del detto rimborso «nei soli casi di spostamento del soggetto interessato al fine esclusivo di partecipare alle sedute del comitato» e ad escluderne il titolo alla corresponsione nel caso in cui «interessato sia tenuto a tale spostamento per il compimento di doveri inerenti la propria ordinaria attività lavorativa».

Non sembra quindi al Collegio che tali previsioni (*recte*: limitazioni) fossero già contenute nel disposto normativo interpretato; sembra invece che le stesse innovino in senso limitativo la portata della precedente normativa.

Sotto tale profilo va posta quindi la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge regionale Toscana n. 22/1989 per eccesso di potere legislativo nonché per violazione dei principi costituzionali che regolano la formazione delle leggi e del principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, in quanto, sotto lo schermo di una interpretazione autentica, introduce una sostanziale modificazione della precedente disciplina recata dall'art. 3 primo comma della legge regionale n. 80/1978.

Né può il Collegio, in presenza di norma (beninteso) dichiaratamente interpretativa (cfr. intitolazione della legge regionale in esame) direttamente escluderne in via esegetica tale carattere e non applicarla alla fattispecie sorte anteriormente all'emanazione della stessa: ciò concreterebbe, infatti, la disapplicazione da parte di un organo giurisdizionale di un atto avente forza di legge sul presupposto della illegittimità di tale normativa perché falsamente interpretativa; il che esula dai poteri di questo giudice per «sconfinare» in quelli riservati al giudice delle leggi.

V — Per l'ipotesi, peraltro, che la Corte ritenga configurabile la natura interpretativa della cennata disposizione, il tribunale ritiene comunque di doverne sollevare questione di costituzionalità sotto altri profili.

Va ricordato che la decisione di accoglimento su ricorso straordinario al Capo dello Stato, richiamata in narrativa, ha comportato la reviviscenza della deliberazione regionale n. 1555 del 21 febbraio 1989 che, in accoglimento di proposta transattiva, attribuiva all'odierno ricorrente la somma dal medesimo richiesta a titolo di rimborso spese per il periodo di cui è causa.

La normativa regionale in esame viene quindi direttamente ad incidere, sostanzialmente caducandone gli effetti, sulla decisione di accoglimento del ricorso *de quo*.

Orbene, la singolare natura del detto rimedio giustiziale, l'alternatività con l'impugnativa giurisdizionale, l'inserimento del ricorso medesimo nel quadro degli strumenti di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nei confronti della p.a. e dei suoi atti orientano a ritenere sussistente, nella specie, la violazione delle norme costituzionali poste a tutela dell'esercizio del diritto inviolabile alla difesa che, seppure riferibili direttamente alla sede giurisdizionale, appaiono parimenti applicabili alle correlate sedi giustiziali.

E tutela non vi è se il rapporto giuridico affermato nella naturale sede contenziosa non perviene poi, per intervento normativo retroattivo, a svolgere il proprio contenuto soddisfacente dell'interesse sostanziale azionato.

Ne discende, ad avviso di questo giudice, il contrasto della disposizione con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione.

Né può non eccepirsi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma caladata sotto il profilo della diretta incidenza su situazioni definite per effetto di intervento accordo fra le parti e con valenza di posizioni di diritto soggettivo: ciò in violazione di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (certezza del diritto, parità di trattamento, corretto andamento dell'attività della p.a., lealtà e trasparenza) in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Né, ancora, può omettersi di rilevare che la irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, seppure non elevato, fuori dalla materia penale, al rango costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi: donde la violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione nella misura in cui la legge interpretativa, in quanto retroattiva, viene a ledere rapporti preteriti ed ormai intangibili. Parimenti, costituendo la irretroattività principio fondamentale dell'ordinamento, il mancato rispetto di tale limite da parte del legislatore regionale (*recte*: la mancata salvaguardia, in sede di emanazione di legge interpretativa, dei rapporti definiti) appare in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

In conclusione, per le suesposte considerazioni il giudizio deve essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni sopra prospettate.

P. Q. M.

Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale Toscana del 6 aprile 1989, n. 22, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, 97 e 117, primo comma, della Costituzione nonché per eccesso di potere legislativo e per violazione dei principi costituzionali specificati in premessa;

Sospende il giudizio ed ordina alla segreteria di trasmettere gli atti di causa alla Corte costituzionale e di effettuare le pubblicazioni, comunicazioni e notificazioni previste dalla legge.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 13 aprile 1994.

Il presidente: ROSA

Il consigliere estensore: MOLLIKA

Il consigliere: PASCOINE

94C1177

N. 659

Ordinanza emessa il 28 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 ottobre 1994) dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale, per la regione Abruzzo sul ricorso proposto da Marchetti Achille

Pensioni - Dirigenti del Ministero dell'interno collocati a riposo anteriormente all'entrata in vigore delle leggi nn. 37/1990, 21/1991 e 216/1991 - Esclusione della riliquidazione del trattamento di quiescenza in base ai miglioramenti pensionistici attribuiti con dette leggi - Mancata automatica estensione alle pensioni dei miglioramenti conferiti al personale in servizio con le leggi stesse - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 1/1991, 42 e 226 del 1993).

(Legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413; legge 23 gennaio 1991, n. 21; d.-l. 24 novembre 1990, n. 344; legge 2 giugno 1992, n. 216).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Ha emanato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 023/C del registro di segreteria, proposto da Achille Marchetti, residente in L'Aquila, avverso il procedimento n. 333/H/CS 2703 in data 3 dicembre 1992, con il quale il Ministro degli interni respinge la richiesta di riliquidazione della pensione.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 28 aprile 1994, il relatore nella persona del consigliere Antonino Vinci; il difensore del ricorrente avv. Filippo De Jorio;

Esaminati gli atti.

FATTO

Con istanza in data 27 novembre 1992 il dottor Achille Marchetti, maggiore generale del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in congedo dal 1° luglio 1975, chiese al Ministero dell'interno che il suo trattamento pensionistico venisse riliquidato in base alle nuove retribuzioni, previste dalle leggi 28 febbraio 1990, n. 37, e 23 gennaio 1991, n. 21 con aggancio della pensione alla dinamica salariale.

Con provvedimento n. 333/H/CS 2703 in data 3 dicembre 1992, il Ministero dell'interno - Dipartimento della P.S., respinse la richiesta dell'interessato rilevando che «non esistono, al momento, disposizioni legislative che consentono la perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza in correlazione alle variazioni delle basi stipendiali del personale in servizio».

Segue il ricorso, ora, in esame, con il quale il dottor Marchetti chiede: in via principale il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico sulla base dei miglioramenti stipendiali apportati dalle leggi nn. 37/1990 e 21/1991, con conseguente rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali; in via subordinata la rimessione degli atti, previa sospensione del giudizio, alla Corte costituzionale per manifesta illegittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 28 febbraio 1990 n. 37 e 4 della legge 23 gennaio 1991 n. 21, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

In data 16 marzo 1994, il difensore del ricorrente ha depositato una complessa memoria con numerose e multiformi argomentazioni che si possono così sintetizzare:

1) Il ricorrente, essendo stato escluso dalla fruizione dei miglioramenti stipendiali e pensionistici introdotti con leggi nn. 37/1990, 21/1991 e 216/1991 (comportanti, rispettivamente, incrementi del 16%; 16% e 9%), ha subito un decremento sul trattamento pensionistico di circa il 47% nei confronti dei pari grado collocati in quiescenza successivamente alla data di entrata in vigore di detti aumenti;

2) Tale decurtazione ha completamente obliterato i criteri dettati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 1/1991 e precedenti, nn. 3/1966, 26/1980, 382/1983 e 501/1980 e precisamente:

a) proporzionalità della pensione alla retribuzione;

b) assicurazione al pensionato ed alla sua famiglia di una esistenza libera e dignitosa, così come al dipendente in attività di servizio;

c) proporzionalità ed adeguamento pensionistico alle retribuzioni che non devono esistere solo al momento del collocamento a riposo ma che vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo;

3) Le leggi nn. 37/1990, 21/1991 e 216/1992, avendo negato aumenti pensionistici a coloro che sono andati in pensione prima dell'ottobre 1989, hanno ricreato quella irrazionale disparità di trattamento sanzionata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 1/1991, laddove è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 368/1987, nella parte in cui venivano esclusi dai benefici recati dalla stessa norma coloro che erano stati posti in quiescenza prima del 1° gennaio 1979.

4) Risultano violati il principio d'imparzialità ed indipendenza del giudice previsto dall'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo; il diritto dei pensionati «al rispetto dei propri beni», riconosciuto dall'art. 1 del primo protocollo addizionale alla menzionata convenzione, nonché gli artt. 7, 10 24 e 25 della Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e l'art. 2 della direttiva C.E.E. del 10 febbraio 1975 sul fondamentale principio dell'uguaglianza della remunerazione;

5) Risultano violate varie norme della Costituzione: l'art. 3 che «assicura l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge», l'art. 36 sulla retribuzione dovuta al lavoratore, l'art. 38 che impone di provvedere ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» in caso di «vecchiaia».

6) Risulta violato, altresì, l'art. 76 della Costituzione in quanto l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 avrebbe violato, secondo il ricorrente, l'art. 3 lettera q) della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, delineando un sistema di perequazione automatica delle pensioni che non salvaguarda né il potere d'acquisto delle pensioni stesse né il raccordo con il sistema retributivo dei dipendenti.

7) In base ai principi sanciti dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 42/1993 e 226/1993 nelle quali è stato rivendicato il suo diritto-dovere ad intervenire in ogni situazione nella quale il «rapporto di ragionevole corrispondenza che deve esistere tra pensioni e retribuzioni» venga alterato, la Corte dei conti, quale giudice esclusivo delle pensioni può decidere essa stessa l'applicazione dello *jus superveniens*.

Per tutti i motivi suesposti il ricorrente chiede:

a) in via principale l'accoglimento del ricorso applicando al deducente lo *jus superveniens*;

b) in subordine, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulle sopra affermate illegittimità costituzionali, nonché la rimessione degli atti alla Corte di giustizia della Comunità europea perché constati «le gravi violazioni delle norme comunitarie».

Alla memoria sopra menzionata sono allegati: uno studio sulla «costituzione dei fondi pensione dei dipendenti statali civili e militari»; una relazione concernente il calcolo della spesa complessiva per le pensioni del personale statale e possibile soluzione per porre rimedio alle pensioni d'annata; un elenco delle fonti dei dati statistico-contabili necessari per calcolare la spesa complessiva per le pensioni del personale statale.

Successivamente, in data 15 aprile 1994, il ricorrente ha prodotto alcuni prospetti dimostranti il divario tra la pensione di cui è in godimento e quella di un pari grado cessato dal servizio dal 1° luglio 1990 con i benefici economici recati dalle leggi nn. 37/1990 e 21/1991, divario che supera le lire 31 milioni l'anno.

Alla odierna pubblica udienza l'avvocato De Jorio ha diffusamente richiamato le argomentazioni della memoria.

DIRITTO

Come emerge dall'atto introduttivo del giudizio e dalla memoria depositata il 15 marzo 1994, il ricorrente chiede in via principale:

a) il riconoscimento del diritto al permanente adeguamento della pensione in fruizione alla retribuzione corrisposta ai dipendenti in attività di servizio con pari qualifica ed anzianità e comunque un trattamento adeguato a quello percepito dai colleghi collocati a riposo dopo il 1° luglio 1990;

b) in conseguenza dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 dell'8-9 gennaio 1991 il riconoscimento del diritto alla riliquidazione e alla corresponsione della pensione sulla base degli aumenti di stipendio disposti da leggi successive alla sentenza precitata.

Il ricorrente, cessato dal servizio attivo a decorrere dal 1° luglio 1975, invoca l'affermazione del suo diritto ad ottenere dall'amministrazione dell'Interno, oltre alla riliquidazione della pensione in applicazione delle disposizioni migliorative del trattamento stipendiale e pensionistico (quali, in questo caso, le leggi nn. 37/1990, 21/1991 e 216/1992), anche l'adeguamento automatico della pensione alle successive variazioni in aumento del trattamento di attività che i pari grado in servizio hanno già ottenuto ed otterranno in futuro.

Il ricorrente, il quale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1991 venne a fruire della riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, a decorrere dal 1° marzo 1990, lamenta, in sostanza, di essere stato escluso dalla fruizione dei miglioramenti stipendiali e pensionistici, introdotti con leggi nn. 37/1990, 21/1991 e 216/1992, il che ha creato una ingiustificabile disparità di trattamento rispetto ai pari grado andati in pensione successivamente alla introduzione degli aumenti suddetti.

Si afferma che, essendo detti aumenti di «notevolissima importanza economica» (circa il 47%) assentiti a tutti coloro che sono andati in pensione dopo l'ottobre 1989 e negati a coloro che sono andati in pensione prima, si è venuta a creare — dopo l'entrata in vigore delle citate disposizioni normative — quella irrazionale disparità di trattamento (sanzionata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/1991), in base alla quale ai pensionati più anziani e perciò con bisogni maggiori per l'avanzare dell'età, sono negati i benefici attribuiti, invece, ai pensionati più giovani i cui bisogni sono indiscutibilmente minori, violando in maniera inequivocabile, sia il principio della razionalità della legge, sia gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sia i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Su tale richiesta questo collegio non può pronunciarsi se non con riferimento alle varie norme intervenute dopo il collocamento a riposo del signor Marchetti e, pertanto, la eccezione d'illegittimità costituzionale prospettata dal ricorrente concernente tali norme, risultano rilevanti ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Peraltro, non tutte le questioni proposte possono essere ritenute «non manifestamente infondate», ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, citata.

Ed invero, manifestamente infondata appare a questo Collegio l'eccezione di illegittimità dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con riferimento all'art. 76 della Costituzione e all'art. 3 lettera q) della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421.

Il citato art. 11 stabilisce, infatti, un sistema di adeguamento automatico «delle pensioni previdenziali e assistenziali» al costo della vita sulla base delle variazioni «dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», con la possibilità inoltre, che le leggi finanziarie prevedano «ulteriori aumenti ... in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al P.I.L.».

Orbene, un tale sistema può essere discutibile, ma non appare in contrasto con il citato art. 3 lettera q) della legge delega, che si limitava a chiedere una «disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere d'acquisto» attesa la correlazione tra i criteri dettati dalla legge delegante ed il parametro posto dalla norma delegata.

Sembrano, invece, a questa Corte non manifestamente infondate, nei limiti della deliberazione di sua competenza, le eccezioni di violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle leggi 28 febbraio 1990, n. 37 (convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413), 23 gennaio 1991, n. 21 (convertito in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344) e 2 giugno 1992, n. 216.

In relazione alle contestazioni del ricorrente, giova richiamare i principi più volte affermati e ribaditi dalla Corte costituzionale, tra le numerose altre, con le sentenze nn. 501 del 21 aprile-5 maggio 1988, 1 dell'8-9 gennaio 1991, 42 del 28 gennaio-10 febbraio 1993, 226 del 23 aprile-7 maggio 1993, che risulterebbero vulnerati per effetto delle norme di legge sopra richiamate che hanno ricreato «la piaga crudele della pensione d'annata»:

1) l'adeguatezza e proporzionalità richieste dall'art. 36 della Costituzione «devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione al mutamento del potere d'acquisto della moneta», rispettando «l'esigenza di un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo»;

2) «rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita nonché delle modalità di perequazione degli stessi»;

3) «l'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36 della Costituzione che si riconnette al carattere retributivo della pensione, richiede che sia assicurata al pensionato ed alla sua famiglia, così come all'impiegato in servizio attivo, una esistenza libera e dignitosa»;

4) il legislatore è «chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie», tenendo anche conto che «alla solidarietà tra lavoratori e pensionati si affianca sempre e comunque una solidarietà più ampia dell'intera collettività», ma con «l'inevitabile vincolo di scopo di consentire una ragionevole corrispondenza (evitando che si determini un non sopportabile scostamento) tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni».

Sulla base di tali principi, la sentenza n. 226 sopra citata ha, in particolare, rilevato che tra la misura delle pensioni degli ex dipendenti pubblici non dirigenti, (definita in ultimo con gli aumenti precisati dall'art. 3 del d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59) e la misura delle retribuzioni dei dipendenti di pari qualifica e anzianità ancora in servizio sussiste indubbiamente uno scostamento rilevante, ma non al punto «da indurre a dubitare della idoneità — a questo momento — del meccanismo perequativo in atto prescelto dal legislatore a garantire un sufficiente livello di adeguatezza delle pensioni».

Ed ancora, la sentenza n. 1/1991 ha, fra l'altro, affermato che «la disciplina della materia è affidata alla discrezionalità del legislatore, il quale può anche adottare trattamenti differenziati in relazione al fattore tempo ma ... non può non esercitare il potere attribuitogli secondo i canoni di razionalità e ragionevolezza» e che «sin dal 1976 si sarebbe dovuto attuare il collegamento delle pensioni con la dinamica salariale, ma che in via provvisoria, e comunque non oltre il 1978, in attesa della determinazione dell'indice di incremento delle retribuzioni del settore pubblico, si sarebbe applicato l'indice valevole per l'aggancio alla dinamica salariale del settore privato ... L'intento riequilibratore, con l'adozione del criterio dell'aggancio delle pensioni alle retribuzioni, è stato ottenuto proprio con il d.-l. in esame (n. 379/1987) e continuato con il d.-l. n. 413/1989, convertito, con modificazioni, in legge n. 37/1990 per tacere del successivo d.-l. n. 344/1990 non ancora convertito».

Osserva questo Collegio che, mancando nelle leggi succitate 28 febbraio 1990, n. 37 (convertito dal d.-l. n. 413/1989) e 23 gennaio 1991, n. 21 (convertita dal d.-l. n. 344/1990), recanti aumenti stipendiali ai dirigenti in servizio, apposita norma di perequazione per i dirigenti in quiescenza, non può tale vuoto normativo essere colmato in via interpretativa facendo riferimento alla motivazione della succitata sentenza n. 1/1991 della Corte costituzionale, non essendo lecito attribuire a tale motivazione una valenza precettiva, quasi che essa fosse da equiparare ad un disposto di legge.

Orbene, per effetto degli aumenti di stipendio erogati, con decorrenza dal 1° marzo 1990 e dal 1° luglio 1990, rispettivamente dalle leggi nn. 37/1990 e 21/1991, nonché per effetto del disposto aggiornamento del trattamento economico retributivo dei dirigenti in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie di pubblici dipendenti (legge 2 giugno 1992 n. 216), si è venuta a verificare una irrazionale discriminazione agli effetti del

trattamento di quiescenza tra soggetti in identica posizione funzionale per aver prestato la medesima attività lavorativa (pensionati fino all'ottobre 1989 e pensionati dal 1990 e anni successivi) e ciò, indubbiamente, incide sul già precario livello di adeguatezza-proporzionalità dei trattamenti pensionistici, inducendo, pertanto, a seri dubbi sul perdurare della congruità del menzionato livello.

Sembra, pertanto, a questa sezione che le disposizioni normative sopra citate, non avendo previsto la perequazione per i dirigenti in quiescenza, abbiano violato i principi di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale e (forse ancor più) quelli di proporzionalità e adeguatezza alle esigenze vitali di cui agli artt. 36 e 38.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione; 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, la sezione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, proposta dal ricorrente nel presente giudizio, di legittimità costituzionale delle leggi 28 febbraio 1990, n. 37 (conv. in legge, con modificazioni, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413), 23 gennaio 1991, n. 21 (conv. in legge, con modificazioni, del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344) e 2 giugno 1992 n. 216, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Sospende, pertanto, il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone, altresì, che a cura della segreteria la copia della presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto a L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 28 aprile 1994.

Il presidente: VALENTE

94C1178

N. 660

Ordinanza emessa il 29 settembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso pretura di Macerata nel procedimento penale a carico di Iorio Amalia ed altra

Contrabbando - Delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Possibilità di definizione in via amministrativa mediante pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso con confisca - Conseguente estinzione del reato - Attribuzione della competenza all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato - Lamentata sottrazione di funzioni giurisdizionali all'autorità giudiziaria - Eccesso di delega - Violazione del divieto di istituzione di giudice speciale per determinate categorie di reati.

(D.Lgs. 9 novembre 1990, n. 375, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 77, primo comma, 102, primo e secondo comma; legge 10 ottobre 1989, n. 349, artt. 1, secondo comma, e 4).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del proc.to penale n. 433/1994 r.g.p.m. e n. 2847/1994 r.g. gip. nei confronti di Iorio Amalia e Capannari Antonella, in atti generalizzate, indagate per il reato p. e p. dagli artt. 110 del cp. e 282, lett. f) del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 perché, in concorso tra loro, hanno detenuto senza averne dimostrato la legittima provenienza le merci estere specificamente indicate nei verbali di sequestro redatti in data 26 gennaio 1994;

Letta la richiesta in data 24 settembre 1994 del p.m. in sede per l'archiviazione del procedimento essendo il reato estinto a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme di cui all'art. 1 del d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375;

RITENUTO IN PUNTO DI FATTO

Le due indagate, sospettate di commerciare in sigarette di contrabbando, vennero perquisite il 26 gennaio 1994 sia nella persona che nei rispettivi domicili dai C.C. della Stazione di Recanati i quali posero sotto sequestro i quantitativi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando specificati nei relativi verbali.

Una delle indagate, Capannari Antonella, ha chiesto ed ottenuto dalla Amministrazione dei Monopoli di Stato la definizione in via amministrativa e, per conseguenza, essendo state versate dalla stessa le somme richieste dall'art. 1 del d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375, l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Ancona, con decreto in data 5 settembre 1994, in applicazione del citato decreto legislativo, ha dichiarato «estinto il reato per intervenuta definizione amministrativa» ed ha ordinato «la confisca della merce sequestrata».

Conseguentemente il procuratore della Repubblica presso questo ufficio, al quale gli atti erano stati trasmessi dalla p.g. per la convalida delle perquisizioni e dei sequestri, ha richiesto a questo g.i.p. il decreto di archiviazione del proc.to in oggetto per estinzione del reato.

RILEVATO IN LINEA DI DIRITTO

Va premesso che la richiesta deve intendersi limitata all'imputata Capannari Antonella, la quale sola ha definito in via amministrativa la contestazione.

Al riguardo, va osservato che l'organo della p.a. ha esercitato un potere certamente spettantegli in base al citato decreto legislativo n. 375/1990.

Esso, infatti, allo scopo di adeguare le disposizioni concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ha introdotto una disciplina differenziata a seconda che i delitti di contrabbando avente ad oggetto T.L.E. siano punibili o non con la sola pena della multa, nel senso che mentre per i secondi stabilisce (art. 3) che i relativi processi verbali siano trasmessi, a cura dell'organo verbalizzante, in originale all'autorità competente secondo le norme del codice di procedura penale, invece per i primi è previsto (art. 2) che il processo verbale venga trasmesso a cura dell'organo verbalizzante all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli il quale «può consentire che il denunciato, su sua richiesta, effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'ispettorato medesimo» (art. 1); la stessa norma prevede, infine, che il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato.

Ora, nel caso in esame, l'Ispettorato compartimentale dei Monopoli, essendo stata esperita da una delle indagate la procedura di definizione amministrativa sopra descritta, ha provveduto ad emanare il conseguente decreto 5 settembre 1994 con il quale ha dichiarato estinto il reato ed ordinato la confisca della merce sequestrata.

Per conseguenza, in presenza della citata normativa che risulta nella specie correttamente applicata, questo g.i.p. non potrebbe emanare il richiesto decreto di archiviazione, in quanto lo stesso presuppone la verifica da parte dello stesso giudice e la declaratoria della estinzione del reato, operazione che è stata invece compiuta dall'organo della p.a.

A parte ciò, sussiste un generale ostacolo all'intervento di questa a.g. nel senso richiesto dal p.m.: il meccanismo messo a punto dal citato decreto legislativo e sopra descritto, infatti, nel caso dei delitti di contrabbando punibili con la sola pena della Multa (come nel caso di specie), prevede l'esclusiva competenza dell'autorità amministrativa sull'intera procedura, sino all'atto finale della dichiarazione di estinzione del reato e di confisca della merce in sequestro. L'intervento dell'a.g. è previsto solo per il caso — non verificatosi nella fattispecie — in cui l'Ispettorato dei Monopoli non acconsenta alla definizione in via amministrativa ovvero qualora nel termine prefisso l'interessato non abbia effettuato il pagamento. Nel caso in esame, dunque, non è previsto né concepibile alcun intervento da parte di questa a.g., la quale, a stretto rigore, non avrebbe dovuto nemmeno essere informata della *notitia criminis*, essendosi appunto la procedura definitiva davanti all'organo della p.a.

Ora, ad avviso di questo g.i.p., la descritta normativa si pone in palese contrasto:

I) innanzitutto con l'art. 77, primo comma della costituzione, dal momento che nella legge delega (artt. 1, secondo comma, e 4, della legge 10 ottobre 1989, n. 349) si parla di affidamento all'amministrazione dei Monopoli della definizione in via amministrativa e della «gestione dei contesti» relativi al contrabbando di T.L.E., ma non si accenna minimamente all'ipotesi — del resto chiaramente abnorme — di affidare all'amministrazione dei Monopoli funzioni giurisdizionali. È, dunque, evidente l'eccesso di delega commesso dal Governo nell'esercizio dell'attività legislativa delegata;

II) in secondo luogo, e comunque voglia decidersi la questione che precede, la descritta normativa (recata dal d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375) si pone in palese contrasto con il disposto del primo e secondo comma dell'art. 102 della Costituzione, in quanto consente che l'a.g. venga di fatto completamente esautorata dalla funzione giurisdizionale

in relazione ad intere categorie di delitti, attraverso «l'espropriazione» di tale funzione istituzionale e l'attribuzione del potere di esercitarla (con atti tipici e caratteristici quali la declaratoria di estinzione del reato e la applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca) ad un organo della p.a.

Appare evidente, cioè, sia la sottrazione alla magistratura ordinaria della funzione giurisdizionale (art. 102, primo comma, della Costituzione), sia, sotto altro profilo, la istituzione di un vero e proprio Giudice speciale per determinate categorie di reati (art. 102, secondo comma, della Costituzione):

Oltre che non manifestamente infondata, la questione risulta anche rilevante nel caso di specie nel quale, come detto sopra, questo g.i.p., in applicazione della denunciata normativa, si trova nella impossibilità di emanare il richiesto decreto di archiviazione per estinzione del reato e di esercitare la funzione giurisdizionale in relazione al reato stesso (delitto di contrabbando di T.L.E. punibile con la sola pena della multa).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata e pertanto solleva l'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375:

I) per eccesso di delega rispetto alla legge 10 ottobre 1989, n. 349;

II) nella parte in cui, per la categoria dei delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri punibili con la sola pena della multa, sottraggono alla magistratura ordinaria ed attribuiscono ad un organo della pubblica amministrazione (Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato) il potere di dichiarare estinto il reato e di applicare la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, per contrasto con l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa, unitamente agli atti del fascicolo, alla Corte costituzionale, notificata alle indagate, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Macerata, addì 29 settembre 1994

Il giudice per le indagini preliminari: PERFETTI

94C1179

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALÀBRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENE0
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **PORTOFRANCO**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile; piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraro

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Cairi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6,
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA GIÀ ETRURIA
Via Cavour, 46 R
- ◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallé, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacilo, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Eiruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Carliere Miliani
Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella tesiata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione...	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 6 0 9 4 *

L. 3.900